

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2019/C 93/02	Causa C-310/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) procedimento penale a carico di Petar Dzivev e a. [Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Articolo 325, paragrafo 1, TFUE — Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA — Principio di effettività — Assunzione delle prove — Intercettazioni telefoniche — Autorizzazione concessa da un'autorità giudiziaria incompetente — Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova — Normativa nazionale — Divieto]	2
2019/C 93/03	Causa C-162/17 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2019 — Repubblica di Polonia / Stock Polska sp. z o.o., Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Domanda di registrazione del marchio figurativo con elemento denominativo LUBELSKA — Elemento dominante e distintivo) . . .	3

2019/C 93/04	Causa C-165/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) — Determinazione del prorata di detrazione applicabile — Succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede principale della società — Spese effettuate dalla succursale, destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della casa madre — Spese generali della succursale concorrenti alla realizzazione sia delle proprie operazioni sia di quelle della casa madre)	3
2019/C 93/05	Causa C-168/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — SH / TG (Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un'entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi — Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia — Regolamento (UE) n. 204/2011 — Articolo 5 — Nozione di «fondi messi a disposizione di un'entità menzionata all'allegato III del regolamento n. 204/2011» — Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) — Nozione di «diritto coperto da garanzia» — Nozione di «persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)»)	4
2019/C 93/06	Causa C-193/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Cresco Investigation GmbH / Markus Achatz [Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 21 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) — Discriminazione diretta fondata sulla religione — Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo — Giustificazione — Articolo 2, paragrafo 5 — Articolo 7, paragrafo 1 — Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78]	6
2019/C 93/07	Causa C-258/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — E.B. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2 — Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile — Sanzione disciplinare adottata nel 1975 — Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione — Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale — Effetti dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare — Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta)	7
2019/C 93/08	Causa C-265/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 — Commissione europea / United Parcel Service, Inc., FedEx Corp. (Impugnazione — Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese — Acquisizione della TNT Express da parte di UPS — Decisione della Commissione che dichiara l'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'Accordo SEE — Modello econometrico elaborato dalla Commissione — Mancata comunicazione delle modifiche apportate al modello econometrico — Violazione dei diritti della difesa)	7
2019/C 93/09	Causa C-272/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — K.M. Zyla / Staatssecretaris van Financiën (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Imposte sul reddito — Contributi previdenziali — Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d'occupazione nel corso dell'anno civile — Applicazione della regola prorata temporis alla riduzione del prelievo dei contributi)	8
2019/C 93/10	Causa C-313/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019 — George Haswani / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione — Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale — Ricevibilità — Procedura di adattamento del ricorso — Necessità di adattare i motivi e gli argomenti — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Elenco delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente)	9
2019/C 93/11	Causa C-326/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Directie van de Dienst Wegverker (RDW) / X, Y e X, Y / Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / Z (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/37/CE — Documenti di immatricolazione dei veicoli — Omissioni nelle carte di circolazione — Mutuo riconoscimento — Direttiva 2007/46/CE — Veicoli costruiti prima dell'armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell'Unione europea — Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo)	9

2019/C 93/12	Causa C-386/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 2 — Articolo 27 — Articolo 35, paragrafo 3 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 19 — Litispendenza — Articolo 22, lettera a) — Articolo 23, lettera a) — Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all'ordine pubblico — Articolo 24 — Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine — Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza — Insussistenza)	10
2019/C 93/13	Causa C-387/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri / Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA [Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), iv) e v) — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Applicabilità — Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza — Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria]	11
2019/C 93/14	Causa C-389/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausysis administracinis teismas — Lituania) — procedimento promosso dalla «Paysera LT» UAB, già «EVP International» UAB (Rinvio pregiudiziale — Avvio dell'attività degli istituti di moneta elettronica — Direttiva 2009/110/CE — Articolo 5, paragrafi 2 e 3 — Norme in materia di fondi propri — Fondi propri richiesti per l'esercizio di attività legate all'emissione di moneta elettronica — Nozione di «attività legata all'emissione di moneta elettronica» — Emissione della moneta elettronica a beneficio del venditore al valore nominale dei fondi ricevuti)	12
2019/C 93/15	Causa C-419/17 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 — Deza, a.s. / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Regno di Norvegia [Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Allegato XIV — Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione — Iscrizione nell'elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV — Aggiornamento di detto elenco con inclusione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) — Errori d'interpretazione e di applicazione del regolamento REACH e del principio della certezza del diritto — Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova — Portata del sindacato]	12
2019/C 93/16	Causa C-430/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV [Rinvio pregiudiziale — Protezione dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Contratti a distanza — Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) — Obbligo di informazione sul diritto di recesso — Articolo 8, paragrafo 4 — Contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni — Nozione di «spazio o (...) tempo limitato per visualizzare le informazioni» — Opuscolo incluso in un periodico — Cartolina postale di ordine contenente un collegamento ipertestuale che rinvia alle informazioni sul diritto di recesso]	13
2019/C 93/17	Causa C-477/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV (Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (UE) n. 1231/2010 — Normativa da applicare — Attestato A 1 — Articolo 1 — Estensione del beneficio dell'attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro — Residenza legale — Nozione)	14
2019/C 93/18	Causa C-496/17: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln [Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale dell'Unione — Articolo 39 — Status di operatore economico autorizzato — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 — Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma — Richiedente diverso da una persona fisica — Questionario — Rilevamento di dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 6 e 7 — Regolamento (UE) 2016/679 — Articoli 5 e 6 — Trattamento dei dati personali]	14

2019/C 93/19	Causa C-639/17: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «KPMG Baltics» in qualità di amministratore giudiziario dell'AS «Latvijas Krājbanka» / SIA «Ķipars AI» (Rinvio pregiudiziale — Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli — Direttiva 98/26/CE — Ambito di applicazione — Nozione di «ordine di trasferimento» — Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente)	15
2019/C 93/20	Causa C-661/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Ireland) — Irlanda] — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland (Rinvio pregiudiziale — Politica d'asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Clausole discrezionali — Criteri di valutazione)	16
2019/C 93/21	Causa C-698/17 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019 — Toni Klement / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Domanda di decadenza di un marchio — Marchio tridimensionale avente la forma di un forno — Uso effettivo del marchio — Motivazione]	17
2019/C 93/22	Causa C-74/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A Ltd (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2009/138/CE — Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione — Articolo 13, punto 13 — Nozione di «Stato membro in cui il rischio è situato» — Società, stabilita in uno Stato membro, che fornisce servizi di assicurazione relativi ai rischi contrattuali connessi alle trasformazioni delle società in un altro Stato membro — Articolo 157 — Stato membro di riscossione della tassa gravante sui premi di assicurazione)	17
2019/C 93/23	Causa C-102/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — procedimento avviato da Klaus Manuel Maria Brisch [Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Articolo 65, paragrafo 2 — Certificato successorio europeo — Domanda di certificato — Regolamento d'esecuzione (UE) n. 1329/2014 — Natura obbligatoria o facoltativa del modulo previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione n.1329/2014]	18
2019/C 93/24	Causa C-551/18 PPU: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di IK [Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d'arresto europeo rilasciato a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà — Contenuto e forma — Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) — Mancata menzione della pena accessoria — Validità — Conseguenze — Effetto sulla detenzione]	18
2019/C 93/25	Causa C-292/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar (Germania) il 27 aprile 2018 — Petra Breyer, Heiko Breyer / Sundair GmbH	19
2019/C 93/26	Causa C-308/18 P: Impugnazione proposta il 7 maggio 2018 dalla Schniga GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 febbraio 2018, causa T-445/16, Schinga GmbH / Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)	19
2019/C 93/27	Causa C-444/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 6 luglio 2018 — Fluctus s.r.o. e a.	20
2019/C 93/28	Causa C-463/18 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 dalla CeramTec GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2018, causa T-193/17: CeramTec GmbH/EUIPO	20
2019/C 93/29	Causa C-553/18 P: Impugnazione proposta il 29 agosto 2018 dalla Lion's Head Global Partners LLP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2018, causa T-294/17: Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO	20

2019/C 93/30	Causa C-554/18 P: Impugnazione proposta il 29 agosto 2018 dalla Lion's Head Global Partners LLP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2018, causa T-310/17: Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO	21
2019/C 93/31	Causa C-608/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-825/16, Repubblica di Cipro/EUIPO	21
2019/C 93/32	Causa C-609/18 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-847/16, Repubblica di Cipro / EUIPO	22
2019/C 93/33	Causa C-612/18 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2018 dalla ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2018, causa T-644/16, ClientEarth / Commissione	23
2019/C 93/34	Causa C-726/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 22 novembre 2018 — FW, GY / U.T.G. — Prefettura di Lucca . .	25
2019/C 93/35	Causa C-729/18 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-734/14, VTB Bank / Consiglio	25
2019/C 93/36	Causa C-732/18 P: Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, dalla RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, dalla RN-Exploration OOO e dalla Tagulskoe OOO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-715/14, Rosneft e a. / Consiglio	26
2019/C 93/37	Causa C-749/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes	27
2019/C 93/38	Causa C-750/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2018 — A, B / C	29
2019/C 93/39	Causa C-758/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 30 novembre 2018 — Bulgarian Air Charter Limited / NE	29
2019/C 93/40	Causa C-796/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 19 dicembre 2018 — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln	30
2019/C 93/41	Causa C-813/18 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2018, causa T-400/17 Deza/Commissione	31
2019/C 93/42	Causa C-823/18 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, nella causa T-640/16, GEA Group AG/ Commissione	32
2019/C 93/43	Causa C-832/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 21 dicembre 2018 — A e a. / Finnair Oyj	33
2019/C 93/44	Causa C-2/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus (Estonia) il 4 gennaio 2019 — A.P. / Riigiprokuratuur	34
2019/C 93/45	Causa C-5/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativensad (Bulgaria) il 4 gennaio 2019 — Overgaz Mrezhi AD, Associazione senza scopo di lucro «BULGARSKA GAZOVA ASOTSIATSIJA» / Komisija za energiyno i vodno regulirane (KEVR)	34

2019/C 93/46	Causa C-8/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 7 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di RH	35
2019/C 93/47	Causa C-60/19 P: Impugnazione proposta il 24 gennaio 2019 dal Mouvement pour une Europe des nations et des libertés avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 novembre 2018, T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlamento	36
Tribunale		
2019/C 93/48	Causa T-400/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Hamas/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Congelamento dei fondi — Possibile qualificazione di un'autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Diritti della difesa — Diritto di proprietà»)	38
2019/C 93/49	Causa T-298/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — East West Consulting / Commissione [«Responsabilità extracontrattuale — Strumento di assistenza preadesione — Stato terzo — Appalto pubblico nazionale — Gestione decentrata — Decisione 2008/969/CE, Euratom — Sistema di allarme rapido (SAR) — Attivazione di un avviso nel SAR — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione — Rifiuto di approvazione ex ante della Commissione — Mancata aggiudicazione dell'appalto — Competenza del Tribunale — Ricevibilità delle prove — Assenza di base giuridica dell'avviso — Diritti della difesa — Presunzione di innocenza — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Nesso causale — Danno materiale e morale — Perdita dell'appalto — Perdita dell'opportunità di aggiudicarsi altri appalti»]	40
2019/C 93/50	Causa T-348/16 OP: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA («Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Progetto Minatran — Costi ammissibili — Compensazione — Sentenza in contumacia — Opposizione»)	40
2019/C 93/51	Causa T-412/16: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Bena Properties / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Manifesto errore di valutazione — Diritto all'onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d'innocenza — Proporzionalità»)	41
2019/C 93/52	Causa T-413/16: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Cham / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto all'onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d'innocenza — Proporzionalità»)	42
2019/C 93/53	Causa T-525/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — GQ e a. / Commissione [«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Disposizioni transitorie relative all'inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 31 dell'allegato XIII dello Statuto — Assistenti in transizione — Promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto consentita solamente all'interno della carriera corrispondente all'impiego tipo occupato — Accesso all'impiego tipo di "Assistente superiore" (AST 10) solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto — Parità di trattamento — Perdita dell'idoneità alla promozione al grado AST 10 — Legittimo affidamento»]	43
2019/C 93/54	Causa T-526/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FZ e a. / Commissione [«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Disposizioni transitorie relative all'inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 30 dell'allegato XIII dello Statuto — Amministratori in transizione (AD 13) — Amministratori (AD 12) — Promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto consentita solamente all'interno della carriera corrispondente all'impiego tipo occupato — Accesso all'impiego tipo di "Capo unità o equivalente" o di "Consigliere o equivalente" solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto — Parità di trattamento — Perdita dell'idoneità alla promozione al grado superiore — Legittimo affidamento»]	44

2019/C 93/55	Causa T-540/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FZ e a./ Commissione [«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Disposizioni transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 30 dell’allegato XIII dello Statuto — Amministratori in transizione (AD 13) — Amministratori (AD 12) — Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto consentita solamente all’interno della carriera corrispondente all’impiego tipo occupato — Accesso all’impiego tipo di “Capo unità o equivalente” o di “Consigliere o equivalente” solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto — Nozione di atto lesivo — Atto confermativo — Litispendenza — Rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso — Irricevibilità»]	45
2019/C 93/56	Causa T-641/16 RENV e T-137/17: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Kakol / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale — Non ammissione di un candidato a partecipare alle prove del centro di valutazione — Mancato riconoscimento di titoli o di diplomi — Ammissione a un concorso anteriore — Requisiti di concorsi analoghi — Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo — Autorità di cosa giudicata — Inosservanza del previo procedimento amministrativo — Atto che reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto — Competenza dell’autore dell’atto — Demanda risarcitoria»)	46
2019/C 93/57	Causa T-750/16: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FV / Consiglio («Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 42 quater dello Statuto — Dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità»)	47
2019/C 93/58	Causa T-881/16: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2019 — HJ / EMA («Funzione pubblica — Agenti temporanei — Parziale irricevibilità — Domanda di ingiunzione — Accesso dei funzionari al proprio fascicolo individuale — Articoli 26 e 26 bis dello Statuto — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Fascicolo individuale reso accessibile a tutti i membri del personale dell’EMA — Tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione — Responsabilità — Danno morale»)	47
2019/C 93/59	Causa T-46/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — TDH Group/EUIPO — Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo Pet Cuisine — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]	48
2019/C 93/60	Causa T-111/17: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2019 — Computer Market / EUIPO (COMPUTER MARKET) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo COMPUTER MARKET — Impedimento alla registrazione assoluto — Deposito tardivo del ricorso — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625]	49
2019/C 93/61	Causa T-128/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Torné/Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto del 2014 — Aspettativa per motivi personali — Assunzione concomitante in qualità di agente temporaneo — Misure transitorie relative a talune modalità per il calcolo dei diritti a pensione — Domanda di decisione anticipata — Atto lesivo — Finalità delle misure transitorie — Applicazione ratione personae — Entrata in servizio»)	49
2019/C 93/62	Causa T-160/17: Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2019 — RY / Commissione [«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti — Contratto a tempo indeterminato — Licenziamento — Cessazione del rapporto di fiducia — Diritto di essere ascoltato — Onere della prova]	50

2019/C 93/63	Causa T-464/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — TP / Commissione («Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Trattenuta sullo stipendio — Assegno di mantenimento assegnato da un giudice nazionale nell’ambito di un procedimento di divorzio — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Competenza vincolata — Articolo 24 dello Statuto — Codice europeo di buona condotta amministrativa — Regola di concordanza — Atto lesivo — Domanda di risarcimento — Rispetto della procedura precontenziosa»)	51
2019/C 93/64	Causa T-477/17: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Haswani / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Errore di valutazione»)	51
2019/C 93/65	Causa T-489/17: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Rappresentazione della posizione di una chiusura di bottiglia) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea che rappresenta una chiusura di bottiglia — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]	52
2019/C 93/66	Causa T-572/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — UC / Parlamento («Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2015 — Rapporto informativo — Attribuzione dei punti di merito — Obbligo di motivazione — Diritto di essere sentito — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale»)	53
2019/C 93/67	Causa T-576/17: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Mas Que Vinos Global / EUIPO — JESA (EL SEÑORITO) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo EL SEÑORITO — Marchio nazionale denominativo anteriore SEÑORITA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/110]»)	53
2019/C 93/68	Causa T-671/17: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea TURBO-K — Marchi anteriori non registrati TURBO-K — Impedimento alla registrazione relativo — Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) — “Goodwill”»]	54
2019/C 93/69	Causa T-761/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — UR / Commissione [«Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/322/16 per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) — Requisito di ammissione — Diploma richiesto — Non iscrizione nell’elenco di riserva — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Articolo 27, primo comma, dello Statuto»]	55
2019/C 93/70	Causa T-801/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de) («Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/1001]»)	55
2019/C 93/71	Causa T-802/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»]	56
2019/C 93/72	Causa T-803/17: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest) [«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ORIGINAL excellent dermatest — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»]	57

2019/C 93/73	Causa T-832/17: Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2019 — achtung!/EUIPO (achtung!) [«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo achtung! — Impedimento alla registrazione assoluto — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	57
2019/C 93/74	Causa T-7/18: Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Business and technology working as one — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]	58
2019/C 93/75	Causa T-30/18: Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (Cuscini di sostegno) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario n. 2371591-0001 (Cuscini di sostegno) — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Invio di un documento all'EUIPO tramite il formulario di contatto — Invio di un documento all'EUIPO per via elettronica e a mezzo fax»]	58
2019/C 93/76	Causa T-40/18: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER) [«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo SOLIDPOWER — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]	59
2019/C 93/77	Causa T-91/18: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DIAMOND CARD — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	60
2019/C 93/78	Causa T-368/18: Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ETI Bumbo — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore BIMBO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Pubblico di riferimento — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	60
2019/C 93/79	Causa T-160/18: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Theodorakidi/EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo THYREOS VASSILIKI — Dichiarazione di nullità — Diritto al nome Vassiliki in Grecia — Motivo di nullità relativa vertente sulla violazione del diritto al nome — Articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]	61
2019/C 93/80	Causa T-304/18: Ordinanza del Tribunale 23 luglio 2018 — MLPS / Commissione («Ricorso di annullamento e per carenza — Archiviazione di una denuncia — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 7 TUE — Atto non impugnabile — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»)	61
2019/C 93/81	Causa T-331/18: Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Szécsi e Somossy/Commissione («Ricorso per risarcimento danni — Diritto delle istituzioni — Omissione da parte della Commissione delle misure necessarie per assicurarsi dell'osservanza, da parte dei giudici ungheresi, dell'articolo 13 della direttiva 2005/29/CE e della corrispondente norma nazionale di attuazione — Irricevibilità»)	62
2019/C 93/82	Causa T-436/18: Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2019 — Prigent / Commissione («Ricorso di annullamento — Archiviazione di una denuncia — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Atto non impugnabile — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»)	62
2019/C 93/83	Causa T-557/18: Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2019 — LG Electronics/ EUIPO — Beko (BECON) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire»]	63

2019/C 93/84	Causa T-547/18 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 gennaio 2019 — Agrochem-Maks/Commissione («Procedimento sommario — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva oxasulfuron — Mancato rinnovo dell’approvazione ai fini dell’immissione sul mercato — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi»)	64
2019/C 93/85	Causa T-751/18: Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 — Daimler / Commissione	64
2019/C 93/86	Causa T-755/18: Ricorso proposto il 22 dicembre 2018 — FL Brüterei M-V e a./Commissione	65
2019/C 93/87	Causa T-756/18: Ricorso proposto il 28 dicembre 2018 — AG / Europol	67
2019/C 93/88	Causa T-760/18: Ricorso proposto il 20 dicembre 2018 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)	68
2019/C 93/89	Causa T-6/19: Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — Irish Wind Farmers’ Association e a. / Commissione	69
2019/C 93/90	Causa T-10/19: Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)	69
2019/C 93/91	Causa T-17/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Giulia Moi/Parlamento	70
2019/C 93/92	Causa T-21/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easy-step)	71
2019/C 93/93	Causa T-23/19: Ricorso proposto il 14 gennaio 2019 — Limango/EUIPO — Consolidated Artists (limango)	72
2019/C 93/94	Causa T-24/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — INC e Consorzio Stabile Sis / Commissione	73
2019/C 93/95	Causa T-29/19: Ricorso proposto il 15 gennaio 2019 — Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)	73
2019/C 93/96	Causa T-35/19: Ricorso proposto il 17 gennaio 2019 — Benavides Torres / Consiglio	74
2019/C 93/97	Causa T-36/19: Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — PE Digital / EUIPO — Spark Networks Services (ElitePartner)	75
2019/C 93/98	Causa T-40/19: Ricorso proposto il 21 gennaio 2019 — Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)	76
2019/C 93/99	Causa T-44/19: Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)	77
2019/C 93/100	Causa T-46/19: Ricorso proposto il 25 gennaio 2019 — Repubblica ellenica / Commissione europea	78

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2019/C 93/01)

Ultima pubblicazione

GU C 82 del 4.3.2019

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 72 del 25.2.2019

GU C 65 del 18.2.2019

GU C 54 dell'11.2.2019

GU C 44 del 4.2.2019

GU C 35 del 28.1.2019

GU C 25 del 21.1.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) procedimento penale a carico di Petar Dzivev e a.

(Causa C-310/16) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Articolo 325, paragrafo 1, TFUE — Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Procedimento penale relativo a reati in materia di IVA — Principio di effettività — Assunzione delle prove — Intercettazioni telefoniche — Autorizzazione concessa da un'autorità giudiziaria incompetente — Presa in considerazione di tali intercettazioni come elementi di prova — Normativa nazionale — Divieto]

(2019/C 93/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento penale principale

Petar Dzivev, Galina Angelova, Georgi Dimov, Milko Velkov

Dispositivo

L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995, letti alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali relative a reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), all'applicazione, da parte del giudice nazionale, di una norma nazionale a tenore della quale devono essere esclusi da un procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione di cui trattasi sia stata rilasciata da un'autorità giudiziaria incompetente, persino quando solo tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 310 del 29.8.2016.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2019 — Repubblica di Polonia / Stock Polska sp. z o.o., Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import

(Causa C-162/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 8, paragrafo 1 — Domanda di registrazione del marchio figurativo con elemento denominativo LUBELSKA — Elemento dominante e distintivo)

(2019/C 93/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Altre parti nel procedimento: Stock Polska sp. z o.o. (rappresentante: T. Gawrylczyk, radca prawny), Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: M. Rajh e D. Botis, agenti), Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (rappresentante: R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Morgan Stanley & Co International plc / Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-165/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell'imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad uso promiscuo) — Determinazione del prorata di detrazione applicabile — Succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello della sede principale della società — Spese effettuate dalla succursale, destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della casa madre — Spese generali della succursale concorrenti alla realizzazione sia delle proprie operazioni sia di quelle della casa madre)

(2019/C 93/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Morgan Stanley & Co International plc

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

- 1) *L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda le spese sostenute da una succursale immatricolata in uno Stato membro, le quali siano destinate, in via esclusiva, sia ad operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto sia ad operazioni esentate da tale imposta, realizzate dalla casa madre di detta succursale stabilita in un altro Stato membro, occorre applicare un prorata di detrazione corrispondente ad una frazione il cui denominatore è rappresentato dal volume d'affari, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, costituito da queste sole operazioni ed il cui numeratore è rappresentato dalle operazioni soggette ad imposta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato membro di immatricolazione della succursale di cui sopra, compreso il caso in cui tale diritto a detrazione consegua dall'esercizio di un'opzione, esercitata da tale succursale, consistente nell'assoggettare all'imposta sul valore aggiunto le operazioni realizzate in quest'ultimo Stato.*
- 2) *L'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388, nonché gli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il prorata di detrazione applicabile alle spese generali di una succursale immatricolata in uno Stato membro che concorrono alla realizzazione sia delle operazioni di tale succursale effettuate in questo Stato sia delle operazioni realizzate dalla casa madre della succursale di cui sopra stabilita in un altro Stato membro, occorre tener conto, nel denominatore della frazione costituente tale prorata di detrazione, delle operazioni realizzate tanto dalla summenzionata succursale quanto dalla sua casa madre, con la precisazione che nel numeratore della frazione di cui sopra devono figurare, oltre alle operazioni soggette ad imposta effettuate da detta succursale, soltanto le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre suddetta che conferirebbero un diritto a detrazione anche qualora fossero effettuate nello Stato di immatricolazione della succursale in parola.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Kúria — Ungheria) — SH / TG**

(Causa C-168/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Libia — Serie di contratti stipulati allo scopo di emettere una garanzia bancaria a favore di un'entità iscritta in un elenco di congelamento di fondi — Pagamento di costi in forza di contratti di controgaranzia — Regolamento (UE) n. 204/2011 — Articolo 5 — Nozione di «fondi messi a disposizione di un'entità menzionata all'allegato III del regolamento n. 204/2011» — Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) — Nozione di «diritto coperto da garanzia» — Nozione di «persona o entità che agisca per conto di una persona di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b)»)

(2019/C 93/05)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: SH

Convenuto: TG

Con l'intervento di: UF

Dispositivo

1) *L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, deve essere interpretato nel senso che:*

- *esso si applica in una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione europea a una banca libica il cui nome è iscritto nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento, e*
- *esso non si applica, in linea di principio, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui costi dovuti ai sensi di un contratto di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a una banca libica il cui nome non è più iscritto nell'elenco figurante all'allegato III di detto regolamento o da una banca dell'Unione a un'altra banca dell'Unione, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in tale elenco, a meno che un siffatto pagamento non comporti, a causa dei vincoli giuridici o finanziari esistenti tra la banca beneficiaria di tale pagamento e l'entità figurante in detto elenco, una messa a disposizione indiretta dei costi in questione a favore di tale entità.*

2) *L'articolo 12 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che:*

- *nella sua versione iniziale, esso si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione europea a una banca libica iscritta nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell'Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in detto elenco, a condizione che la banca libica sia considerata come un'entità che avanza diritti a favore del governo libico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;*
- *nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 45/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a una banca libica iscritta nell'elenco figurante all'allegato III di tale regolamento nonché da una banca dell'Unione a una banca libica che non figura in tale elenco, qualora la garanzia bancaria concessa dalla banca libica sia a favore di un'entità che figura in detto elenco, laddove tali costi siano stati pagati prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, e*
- *tanto nella sua versione iniziale quanto nella sua versione risultante dal regolamento n. 45/2014, esso non si applica quando costi dovuti a titolo di contratti di controgaranzia devono essere pagati da una banca dell'Unione a un'altra banca dell'Unione.*

3) *L'articolo 9 del regolamento n. 204/2011 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ai pagamenti di costi come quelli dovuti a titolo dei diversi contratti di cui trattasi nel procedimento principale.*

4) *L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ai costi di controgaranzia dovuti da una banca dell'Unione europea a un'altra banca dell'Unione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la liquidazione definitiva interviene dopo l'entrata in vigore di tale regolamento.*

(¹) GUC 221 del 10.7.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Cresco Investigation GmbH / Markus Achatzi

(Causa C-193/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 21 — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) — Discriminazione diretta fondata sulla religione — Normativa nazionale che concede a taluni lavoratori un giorno di ferie il Venerdì santo — Giustificazione — Articolo 2, paragrafo 5 — Articolo 7, paragrafo 1 — Obblighi dei datori di lavoro privati e del giudice nazionale derivanti da una incompatibilità del diritto nazionale con la direttiva 2000/78]

(2019/C 93/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Cresco Investigation GmbH

Convenuto: Markus Achatzi

Dispositivo

1) Gli articoli 1 e 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, il Venerdì santo è un giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, dall'altro, solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione.

Le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, di detta direttiva, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva.

2) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che, finché lo Stato membro interessato non abbia modificato, al fine di ripristinare la parità di trattamento, la propria normativa che concede il diritto a un giorno festivo il Venerdì santo solo ai lavoratori membri di talune chiese cristiane, un datore di lavoro privato soggetto a detta normativa ha l'obbligo di accordare anche agli altri suoi lavoratori il diritto ad un giorno festivo il Venerdì santo, purché questi ultimi abbiano chiesto in anticipo a detto datore di lavoro di non dover lavorare quel giorno e, di conseguenza, di riconoscere a tali lavoratori il diritto ad un'indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giorno, quando detto datore di lavoro non abbia accolto siffatta richiesta.

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — E.B. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

(Causa C-258/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2 — Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile — Sanzione disciplinare adottata nel 1975 — Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione — Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale — Effetti dell'applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare — Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta)

(2019/C 93/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: E.B.

Resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso s'applica, successivamente alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva de qua, vale a dire a decorrere dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di un provvedimento disciplinare definitivo, adottato anteriormente all'entrata in vigore della direttiva medesima, con cui sia stato disposto il collocamento a riposo anticipato di un pubblico dipendente, unitamente alla decurtazione del relativo importo della pensione.*
- 2) *La direttiva 2000/78 dev'essere interpretata nel senso che, in una fattispecie come quella descritta supra al punto 1 del presente dispositivo, essa impone al giudice nazionale di riesaminare, per il periodo decorrente dal 3 dicembre 2003, non la sanzione disciplinare definitiva con cui è stato disposto il collocamento a riposo anticipato del dipendente pubblico interessato, bensì la decurtazione dell'importo della pensione, al fine di determinare il quantum che sarebbe spettato al medesimo in assenza di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.*

⁽¹⁾ GU C 283 del 28.8.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 — Commissione europea / United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

(Causa C-265/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese — Acquisizione della TNT Express da parte di UPS — Decisione della Commissione che dichiara l'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'Accordo SEE — Modello econometrico elaborato dalla Commissione — Mancata comunicazione delle modifiche apportate al modello econometrico — Violazione dei diritti della difesa)

(2019/C 93/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold e A. Biolan, agenti)

Altre parti nel procedimento: United Parcel Service, Inc. (rappresentanti: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego e P. van den Berg, advocaten, e F. Roscam Abbing, advocate), FedEx Corp. (rappresentanti: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, e N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 231 del 17.7.2017.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — K.M. Zyla / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-272/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Parità di trattamento — Imposte sul reddito — Contributi previdenziali — Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d'occupazione nel corso dell'anno civile — Applicazione della regola prorata temporis alla riduzione del prelievo dei contributi)

(2019/C 93/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: K.M. Zyla

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Dispositivo

L'articolo 45 TFUE va interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l'importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un'attività professionale.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019 — George Haswani / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-313/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale — Ricevibilità — Procedura di adattamento del ricorso — Necessità di adattare i motivi e gli argomenti — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Elenco delle persone alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente)

(2019/C 93/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Sikora-Kalèda e S. Kyriakopoulou, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e R. Tricot, agenti)

Dispositivo

1) *Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 22 marzo 2017, Haswani/Consiglio (T-231/15, non pubblicata, EU:T:2017:200), è annullato.*

2) *La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.*

3) *Le spese sono riservate.*

⁽¹⁾ GU C 239 del 24.7.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Directie van de Dienst Wegverker (RDW) / X, YeX, Y / Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) e Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) / Z

(Causa C-326/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 1999/37/CE — Documenti di immatricolazione dei veicoli — Omissioni nelle carte di circolazione — Mutuo riconoscimento — Direttiva 2007/46/CE — Veicoli costruiti prima dell'armonizzazione dei requisiti tecnici a livello dell'Unione europea — Modifiche che incidono sulle caratteristiche tecniche del veicolo)

(2019/C 93/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrenti: Directie van de Dienst Wegverker (RDW), X, Y

Convenuti: X, Y, Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), Z

Dispositivo

- 1) *L'articolo 2, lettera a), della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, letto in combinato disposto con l'articolo 3, punti 11 e 13, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva 1999/37 è applicabile ai documenti rilasciati dagli Stati membri all'atto dell'immatricolazione di veicoli fabbricati prima del 29 aprile 2009, data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2007/46.*
- 2) *L'articolo 4 della direttiva 1999/37, letto in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che le autorità dello Stato membro in cui è richiesta la nuova immatricolazione di un veicolo usato sono autorizzate a negare il riconoscimento della carta di circolazione rilasciata dallo Stato membro in cui tale veicolo sia stato precedentemente immatricolato, qualora alcuni dati obbligatori risultino omessi, i dati in essa menzionati non corrispondano a detto veicolo e la carta di circolazione non consenta l'identificazione del veicolo stesso.*
- 3) *L'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46 dev'essere interpretato nel senso che il regime in esso previsto non si applica a un veicolo usato che sia stato già immatricolato in uno Stato membro quando tale veicolo, sulla base dell'articolo 4 della direttiva 1999/37, è presentato ai fini della sua nuova immatricolazione all'autorità competente in materia di un altro Stato membro. Tuttavia, se sussistono indizi secondo cui tale veicolo presenta un rischio per la sicurezza stradale, tale autorità può esigere, a norma dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che il veicolo sia sottoposto a controllo prima della sua immatricolazione.*

⁽¹⁾ GU C 293 del 4.9.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Stefano Liberato / Luminita Luisa Grigorescu

(Causa C-386/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 5, punto 2 — Articolo 27 — Articolo 35, paragrafo 3 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articolo 19 — Litispendenza — Articolo 22, lettera a) — Articolo 23, lettera a) — Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all'ordine pubblico — Articolo 24 — Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine — Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza — Insussistenza)

(2019/C 93/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Stefano Liberato

Convenuta: Luminita Luisa Grigorescu

Dispositivo

Le norme sulla litispendenza di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 338 del 9.10.2017.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Presidenza del Consiglio dei Ministri /
Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA**

(Causa C-387/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Articolo 1, lettera b), iv) e v) — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Applicabilità — Sovvenzioni concesse prima della liberalizzazione di un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza — Azione di risarcimento danni proposta avverso lo Stato membro da un concorrente della società beneficiaria]

(2019/C 93/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Convenuta: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Dispositivo

- 1) *Sovvenzioni concesse a un'impresa prima della data di liberalizzazione del mercato interessato, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere qualificate come aiuti esistenti per il solo fatto che, al momento della loro concessione, tale mercato non era formalmente liberalizzato, sempre che tali sovvenzioni fossero idonee ad incidere sugli scambi tra Stati membri e falsassero o minacciassero di falsare la concorrenza, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare.*
- 2) *L'articolo 1, lettera b), iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE], dev'essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Dato che le sovvenzioni oggetto del procedimento principale sono state concesse in violazione dell'obbligo di previa notifica stabilito dall'articolo 93 del Trattato CEE, gli enti statali non possono avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento. In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui un'azione di risarcimento danni contro lo Stato membro è proposta da un concorrente della società beneficiaria, il principio della certezza del diritto non consente d'imporre al ricorrente, mediante un'applicazione per analogia, un termine di prescrizione come quello stabilito all'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento.*

⁽¹⁾ GU C 338 del 9.10.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — procedimento promosso dalla «Paysera LT» UAB, già «EVP International» UAB

(Causa C-389/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Avvio dell'attività degli istituti di moneta elettronica — Direttiva 2009/110/CE — Articolo 5, paragrafi 2 e 3 — Norme in materia di fondi propri — Fondi propri richiesti per l'esercizio di attività legate all'emissione di moneta elettronica — Nozione di «attività legata all'emissione di moneta elettronica» — Emissione della moneta elettronica a beneficio del venditore al valore nominale dei fondi ricevuti)

(2019/C 93/14)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «Paysera LT» UAB, già «EVP International» UAB

Con l'intervento di: Lietuvos bankas

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, deve essere interpretato nel senso che servizi forniti da istituti di moneta elettronica nell'ambito di operazioni di pagamento, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono attività legate all'emissione di moneta elettronica, ai sensi di tale disposizione, qualora detti servizi inneschino l'emissione o il rimborso di moneta elettronica nell'ambito di una stessa e unica operazione di pagamento.

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 — Deza, a.s. / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia, Regno di Norvegia

(Causa C-419/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Allegato XIV — Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione — Iscrizione nell'elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV — Aggiornamento di detto elenco con inclusione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) — Errori d'interpretazione e di applicazione del regolamento REACH e del principio della certezza del diritto — Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova — Portata del sindacato]

(2019/C 93/15)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, advokát)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, N. Herbatschek e M. Heikkilä, agenti, assistiti da M. Procházka e M. Mašková, advokáti), Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindgren e M. Wolff, agenti), Regno dei Paesi Bassi, Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e L. Zettergren, agenti), Regno d Norvegia

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Deza, a.s. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).*
- 3) *Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 293 del 4.9.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

(Causa C-430/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Protezione dei consumatori — Direttiva 2011/83/UE — Contratti a distanza — Articolo 6, paragrafo 1, lettera h) — Obbligo di informazione sul diritto di recesso — Articolo 8, paragrafo 4 — Contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni — Nozione di «spazio o (...) tempo limitato per visualizzare le informazioni» — Opuscolo incluso in un periodico — Cartolina postale di ordine contenente un collegamento ipertestuale che rinvia alle informazioni sul diritto di recesso]

(2019/C 93/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG

Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

Dispositivo

La valutazione della questione se, in un caso concreto, il mezzo di comunicazione consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere effettuata tenendo conto dell'insieme delle caratteristiche tecniche della comunicazione commerciale del professionista. Al riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se, in considerazione dello spazio e del tempo occupati dalla comunicazione e delle dimensioni minime del carattere tipografico che sarebbero appropriate per un consumatore medio destinatario di tale comunicazione, tutte le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva possano essere oggettivamente presentate nell'ambito di detta comunicazione.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato di visualizzazione delle informazioni e qualora sussista il diritto di recesso, il professionista è tenuto a fornire al consumatore, sul mezzo in questione e prima della conclusione del contratto, le informazioni relative alle condizioni, al termine e alle modalità di esercizio di detto diritto. In un caso del genere, tale professionista deve fornire al consumatore il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, della suddetta direttiva attraverso un'altra fonte, in un linguaggio semplice e comprensibile.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

(Causa C-477/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (UE) n. 1231/2010 — Normativa da applicare — Attestato A 1 — Articolo 1 — Estensione del beneficio dell'attestato A 1 ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro — Residenza legale — Nozione)

(2019/C 93/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Convenuti: D. Balandin, I. Lukachenko, Holiday on Ice Services BV

Dispositivo

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, deve essere interpretato nel senso che cittadini di paesi terzi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Deutsche Post AG / Hauptzollamt Köln

(Causa C-496/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Unione doganale — Codice doganale dell'Unione — Articolo 39 — Status di operatore economico autorizzato — Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 — Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma — Richiedente diverso da una persona fisica — Questionario — Rilevamento di dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 6 e 7 — Regolamento (UE) 2016/679 — Articoli 5 e 6 — Trattamento dei dati personali]

(2019/C 93/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG

Resistente: Hauptzollamt Köln

Dispositivo

L'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, letto alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali possono esigere dal richiedente lo status di operatore economico autorizzato che esso comunichi i numeri di identificazione fiscale, attribuiti ai fini del prelievo dell'imposta sul reddito, delle sole persone fisiche che siano responsabili del richiedente o esercitino il controllo sulla sua gestione e di quelle che siano responsabili delle questioni doganali al suo interno, nonché le coordinate degli uffici delle imposte competenti nei riguardi dell'insieme di tali persone, nei limiti in cui tali dati consentono alle medesime autorità di ottenere informazioni relative alle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o delle disposizioni fiscali oppure ai reati gravi commessi da tali persone fisiche in relazione alla loro attività economica.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa — Lettonia) — SIA «KPMG Baltics» in qualità di amministratore giudiziario dell'AS «Latvijas Krājbanka» / SIA «Ķipars AI»

(Causa C-639/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli — Direttiva 98/26/CE — Ambito di applicazione — Nozione di «ordine di trasferimento» — Ordine di pagamento trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio successivamente dichiarato insolvente)

(2019/C 93/19)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA «KPMG Baltics» in qualità di amministratore giudiziario dell'AS «Latvijas Krājbanka»

Convenuta: SIA «Ķipars AI»

Dispositivo

Un ordine di pagamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, trasmesso dal titolare di un conto corrente ordinario a un ente creditizio e riguardante un trasferimento di fondi verso un altro ente creditizio non rientra nella nozione di «ordine di trasferimento» ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dalla direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, né, pertanto, nell'ambito di applicazione della stessa.

⁽¹⁾ GU C 52 del 12.2.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2019 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Ireland) — Irlanda] — M.A., S.A., A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

(Causa C-661/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica d'asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale — Regolamento (UE) n. 604/2013 — Clausole discrezionali — Criteri di valutazione)

(2019/C 93/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrenti: M.A., S.A., A.Z.

Convenuti: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

Dispositivo

- 1) *L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro, determinato come «competente» ai sensi di detto regolamento, abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale di cui a detto articolo 17, paragrafo 1, la domanda di protezione in parola.*
- 2) *Il regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone che la determinazione dello Stato competente in applicazione dei criteri definiti da detto regolamento e l'esercizio della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo siano assicurati dalla stessa autorità nazionale.*
- 3) *L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone a uno Stato membro che non è competente, ai sensi dei criteri enunciati da detto regolamento, quanto all'esame di una domanda di protezione internazionale, di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore e di esaminare direttamente questa domanda, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo.*
- 4) *L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento.*
- 5) *L'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in assenza di prova contraria, detta disposizione stabilisce una presunzione secondo la quale è nell'interesse superiore del minore considerare la sua situazione come indissociabile da quella dei suoi genitori.*

⁽¹⁾ GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 gennaio 2019 — Toni Klement / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-698/17 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 15, paragrafo 1 — Domanda di decadenza di un marchio — Marchio tridimensionale avente la forma di un forno — Uso effettivo del marchio — Motivazione]

(2019/C 93/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Toni Klement (rappresentante: J. Weiser, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Hanf, D. Botis e D. Walicka, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Toni Klement è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 134 del 16.4.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da A Ltd

(Causa C-74/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2009/138/CE — Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione — Articolo 13, punto 13 — Nozione di «Stato membro in cui il rischio è situato» — Società, stabilita in uno Stato membro, che fornisce servizi di assicurazione relativi ai rischi contrattuali connessi alle trasformazioni delle società in un altro Stato membro — Articolo 157 — Stato membro di riscossione della tassa gravante sui premi di assicurazione)

(2019/C 93/22)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto oikeus

Parti nel procedimento

A Ltd

con l'intervento del Veronsaajien oikeudenvälontayksikkö

Dispositivo

L'articolo 157, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, in combinato disposto con l'articolo 13, punto 13, della citata direttiva 2009/138, deve essere interpretato nel senso che, quando una compagnia di assicurazioni stabilita nel territorio di uno Stato membro propone un'assicurazione che copre i rischi contrattuali inerenti al valore delle azioni e al giusto prezzo di acquisto pagato dall'acquirente all'atto dell'acquisizione di un'impresa, un contratto di assicurazione concluso in tale contesto è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro di stabilimento del contraente.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln — Germania) — procedimento avviato da Klaus Manuel Maria Brisch

(Causa C-102/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 650/2012 — Articolo 65, paragrafo 2 — Certificato successorio europeo — Domanda di certificato — Regolamento d'esecuzione (UE) n. 1329/2014 — Natura obbligatoria o facoltativa del modulo previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione n. 1329/2014]

(2019/C 93/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Köln

Parte nel procedimento principale

Ricorrente: Klaus Manuel Maria Brisch

Dispositivo

L'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, e l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento n. 650/2012, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda di un certificato successorio europeo, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, l'utilizzazione del modulo IV, di cui all'allegato 4 del regolamento d'esecuzione n. 1329/2014, è facoltativa.

⁽¹⁾ GU C 142 del 23.4.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 dicembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di IK

(Causa C-551/18 PPU) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d'arresto europeo rilasciato a fini di esecuzione di una pena privativa della libertà — Contenuto e forma — Articolo 8, paragrafo 1, lettera f) — Mancata menzione della pena accessoria — Validità — Conseguenze — Effetto sulla detenzione]

(2019/C 93/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parte nel procedimento principale

IK

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che l'omessa indicazione, nel mandato d'arresto europeo sulla base del quale ha avuto luogo la consegna dell'interessato, della pena accessoria di messa a disposizione alla quale è stato condannato per lo stesso reato e con la stessa decisione giudiziaria emessa relativamente alla pena principale privativa della libertà, non osta a che, nelle circostanze in esame nel procedimento principale, l'esecuzione di tale pena accessoria, alla scadenza della pena principale e dopo una decisione formale adottata in tal senso dal giudice nazionale competente in materia di esecuzione delle pene, dia luogo a una privazione della libertà.

⁽¹⁾ GU C 16 del 14.1.2019.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar
(Germania) il 27 aprile 2018 — Petra Breyer, Heiko Breyer / Sundair GmbH**

(Causa C-292/18)

(2019/C 93/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Kassel Zweigstelle Hofgeismar

Parti

Ricorrente: Petra Breyer, Heiko Breyer

Resistente: Sundair GmbH

Con ordinanza del 6 dicembre 2018 la Corte così ha deciso:

L'articolo 3, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un vettore aereo, quale il resistente nel procedimento principale, il quale, al momento della prevista effettuazione del volo, non disponga ancora di una licenza di esercizio, pur avendone già richiesto il rilascio, non può ricadere nella sfera di applicazione di detto regolamento, ragion per cui i passeggeri interessati non hanno diritto alle indennità compensative ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

**Impugnazione proposta il 7 maggio 2018 dalla Schniga GmbH avverso la sentenza del Tribunale
(Settima Sezione) del 23 febbraio 2018, causa T-445/16, Schinga GmbH / Ufficio comunitario delle
varietà vegetali (UCVV)**

(Causa C-308/18 P)

(2019/C 93/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schniga GmbH (rappresentanti: G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittmann, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

Con ordinanza dell'8 novembre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente in sede di impugnazione a sostenere le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 6 luglio 2018 — Fluctus s.r.o. e a.

(Causa C-444/18)

(2019/C 93/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrenti: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., SD

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Altra parte del procedimento: Finanzpolizei

Con ordinanza del 9 gennaio 2019 la Corte (Settima sezione) così ha deciso:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) con ordinanza del 2 luglio 2018 è manifestamente irricevibile.

Impugnazione proposta il 13 luglio 2018 dalla CeramTec GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2018, causa T-193/17: CeramTec GmbH/EUIPO

(Causa C-463/18 P)

(2019/C 93/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CeramTec GmbH (rappresentante: A. Renck, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 15 gennaio 2019, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 29 agosto 2018 dalla Lion's Head Global Partners LLP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2018, causa T-294/17: Lion's Head Global Partners LLP/EUIPO

(Causa C-553/18 P)

(2019/C 93/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lion's Head Global Partners LLP (rappresentante: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 15 gennaio 2019, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 29 agosto 2018 dalla Lion's Head Global Partners LLP avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2018, causa T-310/17: Lion's Head Global Partners LLP/ EUIPO

(Causa C-554/18 P)

(2019/C 93/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lion's Head Global Partners LLP (rappresentante: R. Nöske, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 15 gennaio 2019, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-825/16, Repubblica di Cipro/ EUIPO

(Causa C-608/18 P)

(2019/C 93/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz QC, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Papouis Dairies Ltd.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-825/16, Repubblica di Cipro/EUIPO, e accogliere la domanda di annullamento;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la commissione di ricorso avesse trasposto a giusto titolo le conclusioni delle precedenti sentenze del Tribunale nelle cause riunite T-292/14 e T-293/14 (XΑΛΛΟΥΜΙ e HALLOUMI) e nella causa T-534/10 (HELLIM) alla presente fattispecie. Tali cause non riguardavano marchi di certificazione ma tipi di marchi diversi, ossia rispettivamente marchi ordinari dell'Unione europea e marchi collettivi. La funzione essenziale di detti marchi è di indicare l'origine commerciale dei prodotti (una pluralità di operatori economici uniti dall'appartenenza ad un'associazione nel caso di un marchio collettivo). La funzione essenziale dei marchi di certificazione, invece, non è quella di indicare l'origine bensì di distinguere una classe di prodotti, ossia i prodotti certificati, nel senso che sono di fatto conformi alle disposizioni relative all'uso autorizzato del marchio di certificazione HALLOUMI e sono stati autorizzati ad essere fabbricati conformemente ad esso. Inoltre, il pubblico di riferimento in tali precedenti sentenze del Tribunale era diverso dal pubblico di riferimento nel caso di specie.

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente statuito che un marchio nazionale anteriore — nel caso di specie, il marchio nazionale di certificazione, era del tutto privo di carattere distintivo per distinguere i prodotti certificati da quelli che non lo sono; esso ha ritenuto erroneamente che il marchio fosse descrittivo e generico; ha pregiudicato a torto la protezione nazionale del marchio nazionale e ha rimesso a torto in discussione la validità del marchio di cui trattasi nel procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nella comparazione dei marchi e nella valutazione del rischio di confusione. Ha erroneamente affrontato siffatte questioni come se il marchio anteriore fosse un marchio indicante l'origine piuttosto che un marchio di certificazione. Esso non ha riconosciuto al marchio anteriore alcun carattere distintivo quale marchio di certificazione, ossia un marchio che contraddistingue i prodotti effettivamente conformi ai requisiti del marchio di certificazione e di fatto fabbricati da produttori autorizzati dal titolare di detto marchio di certificazione. Esso non ha neppure considerato il modo in cui i marchi di certificazione sono generalmente usati (ossia invariabilmente accompagnati da un nome, un marchio o un logo distintivi). Esso non ha esaminato il senso e significato del marchio controverso dell'Unione europea, in particolare in quanto non ha esaminato se l'elemento «HALLOUMI» avesse un carattere distintivo autonomo nel marchio posteriore, quale segno indicante che, contrariamente ai fatti, i prodotti coperti dal marchio controverso dell'Unione erano certificati.

In quarto luogo, il Tribunale non ha esaminato le disposizioni e la giurisprudenza nazionali relative alla portata ed efficacia dei marchi di certificazione nazionali. Sebbene le condizioni e le modalità previste dalle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di certificazione non siano state armonizzate dalle direttive sui marchi 89/104⁽¹⁾ o 2008/95⁽²⁾ il regolamento sul marchio dell'Unione europea prevede nondimeno che tali marchi nazionali possano costituire la base di diritti anteriori che ostano alla registrazione di marchi dell'Unione europea. Tali diritti dovrebbero dunque essere esaminati alla luce della giurisprudenza e delle normative nazionali per analogia con i vari diritti nazionali a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sul marchio dell'Unione europea (diritti a loro volta non armonizzati e la cui natura, portata ed efficacia variano notevolmente da uno Stato membro all'altro).

(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

(2) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018, causa T-847/16, Repubblica di Cipro / EUIPO

(Causa C-609/18 P)

(2019/C 93/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz QC, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (P.O.C.F) Public Ltd.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-847/16, Repubblica di Cipro/EUIPO, e accogliere la domanda di annullamento;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nel considerare che la commissione di ricorso avesse trasposto a giusto titolo le conclusioni delle precedenti sentenze del Tribunale nelle cause riunite T-292/14 e T-293/14 (XΑΑΛΟΥΜΙ e HALLOUMI) e nella causa T-534/10 (HELLIM) alla presente fattispecie. Tali cause non riguardavano marchi di certificazione ma tipi di marchi diversi, ossia rispettivamente marchi ordinari dell'Unione europea e marchi collettivi. La funzione essenziale di detti marchi è di indicare l'origine commerciale dei prodotti (una pluralità di operatori economici uniti dall'appartenenza ad un'associazione nel caso di un marchio collettivo). La funzione essenziale dei marchi di certificazione, invece, non è quella di indicare l'origine bensì di contraddistinguere una classe di prodotti, ossia i prodotti certificati, nel senso che sono di fatto conformi alle disposizioni relative all'uso autorizzato del marchio di certificazione HALLOUMI e sono stati autorizzati ad essere fabbricati conformemente ad esse. Inoltre, il pubblico di riferimento in tali precedenti sentenze del Tribunale era diverso dal pubblico di riferimento nel caso di specie.

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente statuito che un marchio nazionale anteriore — nel caso di specie, il marchio nazionale di certificazione, era del tutto privo di carattere distintivo per distinguere i prodotti certificati da quelli che non lo sono; esso ha ritenuto erroneamente che il marchio fosse descrittivo e generico; ha pregiudicato a torto la protezione nazionale del marchio nazionale e ha rimesso a torto in discussione la validità del predetto marchio nel procedimento di opposizione dinanzi all'EUIPO.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nella comparazione dei marchi e nella valutazione del rischio di confusione. Ha erroneamente affrontato siffatte questioni come se il marchio anteriore fosse un marchio indicante l'origine piuttosto che un marchio di certificazione. Esso non ha riconosciuto al marchio anteriore alcun carattere distintivo quale marchio di certificazione, ossia un marchio che contraddistingue i prodotti effettivamente conformi ai requisiti del marchio di certificazione e di fatto fabbricati da produttori autorizzati dal titolare del marchio di certificazione. Esso non ha neppure considerato il modo in cui i marchi di certificazione sono generalmente usati (ossia invariabilmente accompagnati da un nome, un marchio o un logo distintivi). Esso non ha esaminato il senso e significato del marchio controverso dell'Unione europea, in particolare in quanto non ha esaminato se l'elemento «HALLOUMI» avesse un carattere distintivo autonomo nel marchio posteriore, quale segno indicante che, contrariamente ai fatti, i prodotti coperti dal marchio controverso dell'Unione europea erano certificati.

In quarto luogo, il Tribunale non ha considerato le disposizioni e la giurisprudenza nazionali relative alla portata ed efficacia dei marchi di certificazione nazionali. Sebbene le condizioni e le modalità previste dalle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di certificazione non siano state armonizzate dalle direttive sui marchi 89/104⁽¹⁾ o 2008/95⁽²⁾ il regolamento sul marchio dell'Unione europea prevede nondimeno che tali marchi nazionali possano costituire la base di diritti anteriori che ostano alla registrazione di marchi dell'Unione europea. Tali diritti dovrebbero essere esaminati alla luce della giurisprudenza e delle normative nazionali, per analogia con i vari diritti nazionali a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sul marchio dell'Unione europea (diritti a loro volta non armonizzati e la cui natura, portata ed efficacia variano notevolmente da uno Stato membro all'altro).

(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

(2) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

Impugnazione proposta il 25 settembre 2018 dalla ClientEarth avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell'11 luglio 2018, causa T-644/16, ClientEarth / Commissione

(Causa C-612/18 P)

(2019/C 93/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (rappresentanti: O.W. Brouwer, advocaat, N. Frey, solicitor, E.N.M. Raedts, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2018, nella causa T-644/16 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») e rinviare la causa al Tribunale per il riesame;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: errori di diritto e vizi procedurali nell'ambito della sentenza impugnata per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la divulgazione dei documenti non può indebolire la posizione negoziale della Commissione (punti da 34 a 51 della sentenza impugnata), nella misura in cui:

- estende l'eccezione a materiale non specificamente correlato a un accordo internazionale previsto;
- applica l'eccezione relativa alle relazioni internazionali senza richiedere una spiegazione specifica sul modo in cui la divulgazione possa nello specifico e concretamente pregiudicare le relazioni internazionali;
- sostituisce il ragionamento riguardante l'analisi giuridica contenuta nei documenti richiesti; e
- snatura gli elementi di prova riguardanti lo stato dei negoziati al momento dell'adozione della decisione impugnata.

Secondo motivo di impugnazione: errore di diritto nell'ambito della sentenza impugnata per quanto riguarda l'argomento secondo il quale gli obiettivi strategici dell'Unione non sarebbero pregiudicati (punti 52 e 53 della sentenza impugnata).

Terzo motivo di impugnazione: vizio procedurale ed errore di diritto nell'ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative all'argomento secondo il quale la divulgazione dei documenti richiesti favorisce l'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, anziché pregiudicarlo (punti da 54 a 58 della sentenza impugnata).

Quarto motivo di impugnazione: errore di diritto e irregolarità procedurale nell'ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative all'argomento secondo il quale la non divulgazione in presenza di «negoziati in corso» comporta in effetti un diniego di divulgazione indefinito (punti da 59 a 67 della sentenza impugnata).

Quinto motivo di impugnazione: snaturamento degli argomenti addotti dinanzi al Tribunale nell'ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative all'argomento della Commissione secondo il quale il regolamento non consente che siano divulgati documenti «finché non sia nota la posizione della Corte di giustizia» (punti 68 e 69 della sentenza impugnata).

Sesto motivo di impugnazione: vizio procedurale nell'ambito delle considerazioni nella sentenza impugnata relative al settimo argomento secondo il quale la divulgazione non può dipendere dagli uguali obblighi di trasparenza dei partner commerciali (punti da 72 a 74 della sentenza impugnata).

Settimo motivo di impugnazione: errore di diritto per violazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 ⁽¹⁾ nella valutazione dell'accesso parziale ai documenti (punti da 79 a 90 della sentenza impugnata).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 22 novembre 2018 — FW, GY / U.T.G. — Prefettura di Lucca

(Causa C-726/18)

(2019/C 93/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: FW, GY

Resistente: U.T.G. — Prefettura di Lucca

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 20, par. 4, della Direttiva ⁽¹⁾ osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. 142/2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull'ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza

In caso di risposta affermativa occorre risolvere un'ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte:

2) se l'articolo 20, par. 4, della Direttiva osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. 142/2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull'ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).

Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-734/14, VTB Bank / Consiglio

(Causa C-729/18 P)

(2019/C 93/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (rappresentanti: M. Lester QC, J. Dawid, barristers, C. Claypoole, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— accogliere l'impugnazione della VTB avverso la sentenza del Tribunale;

- annullare le misure restrittive nei limiti in cui si applicano alla VTB;
- dichiarare l'illegittimità/inapplicabilità per quanto concerne l'articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, l'articolo 5 del regolamento n. 833/2014 ⁽²⁾, l'articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio ⁽³⁾ e l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 960/2014 ⁽⁴⁾;
- condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla VTB nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che:

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, avendo ritenuto che la condizione per la quale un ente è «incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti» non si applicasse alla VTB come «ente creditizio principale». Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che la VTB soddisfacesse le condizioni per essere inserita nell'elenco ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Secondo motivo, vertente sul fatto che:

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i criteri in base ai quali la VTB è stata inserita nell'elenco ai sensi dell'articolo 1 della decisione e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fossero adeguati e proporzionati alla luce degli obiettivi delle misure restrittive.

Terzo motivo, vertente sul fatto che:

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le misure restrittive applicate alla VTB rappresentassero un'ingerenza proporzionata nei diritti fondamentali della VTB quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia per quanto riguarda i criteri adottati nell'ambito delle misure restrittive sia per quanto riguarda la decisione di inserire la VTB nell'elenco in base ai medesimi criteri.

- (1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13).
- (2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
- (3) Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 54).
- (4) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell'8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 3).

Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, dalla RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalnyi Vostok ZAO, dalla RN-Exploration OOO e dalla Tagulskoe OOO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-715/14, Rosneft e a. / Consiglio

(Causa C-732/18 P)

(2019/C 93/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalnyi Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (rappresentante: L. Van den Hende, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza nei limiti in cui essa attiene ai motivi di cui alla presente impugnazione;
- adottare una sentenza definitiva nella presente causa o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo;
- condannare il Consiglio alle spese, comprese le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione verte sulle restrizioni non convenzionali relative al petrolio impuginate, sulle restrizioni al mercato dei capitali impuginate e sulle restrizioni in materia di azioni legali impuginate, quali contenute nel regolamento del Consiglio n. 833/2014 ⁽¹⁾ e/o nella decisione del Consiglio 2014/512/PESC ⁽²⁾.

Il ricorrente deduce sette motivi:

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che il Consiglio, adottando le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impuginate, ha rispettato l'articolo 296 TFUE.

Secondo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che il Consiglio, adottando le restrizioni al mercato dei capitali impuginate, ha rispettato l'articolo 296 TFUE.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che esiste un nesso razionale tra le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impuginate e l'obiettivo da esse perseguito.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impuginate non violano i diritti fondamentali delle ricorrenti alla proprietà e alla libertà d'impresa.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni in materia di azioni legali impuginate non sono sproporzionate né violano altrimenti i diritti fondamentali delle ricorrenti alla proprietà.

Sesto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni al mercato dei capitali impuginate sono conformi al principio di proporzionalità e non violano i diritti fondamentali delle ricorrenti alla libertà d'impresa.

Settimo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impuginate e le restrizioni al mercato dei capitali impuginate sono giustificate dalle eccezioni in materia di sicurezza di cui all'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e la Russia e all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

(1) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 299, pag. 1).

(2) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 299, pag. 13).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il
30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes**

(Causa C-749/18)

(2019/C 93/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: B, C, D

Convenuta: Administration des contributions directes

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale che, da una parte, autorizza un consolidamento dei risultati delle società di uno stesso gruppo che ammette unicamente un'integrazione fiscale verticale tra una controllante residente o una stabile organizzazione nazionale di una controllante non residente e le sue controllate residenti e che, dall'altra, osta parimenti all'integrazione fiscale puramente orizzontale delle sole controllate sia di una controllante non residente e priva di una stabile organizzazione nazionale sia di una controllante residente o non residente ma dotata di una stabile organizzazione nazionale.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla medesima normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale e, più in particolare, alla rigorosa separazione tra i regimi di integrazione verticale (tra una società capogruppo e le sue controllate dirette o indirette) e orizzontale (tra due o più controllate residenti di una società capogruppo che non rientra nel perimetro dell'integrazione fiscale) derivante da tale normativa e all'obbligo che ne consegue di porre fine a un'integrazione fiscale verticale preesistente prima di poter costituire un gruppo di integrazione fiscale orizzontale, nel caso in cui
 - sia stata precedentemente attuata un'integrazione fiscale verticale con una società capogruppo integrante a livello nazionale residente nello Stato membro interessato (che costituisce nel contempo la controllata intermedia rispetto alla controllante ultima residente in un altro Stato membro) e controllate residenti della società capogruppo, a causa del fatto che la normativa dello Stato membro interessato ammette unicamente l'integrazione fiscale verticale, al fine di poter beneficiare del regime nonostante la residenza della controllante ultima in un altro Stato membro,

 - le società consorelle della società capogruppo integrante dello Stato membro interessato (e, quindi, anche controllate della controllante ultima residente in un altro Stato membro) si vedano negato l'accesso all'integrazione fiscale esistente in ragione dell'incompatibilità tra i due regimi d'integrazione fiscale verticale e orizzontale e

 - l'inclusione di dette società consorelle nel perimetro di consolidamento dei risultati tra società del gruppo implichi l'abolizione dell'integrazione fiscale verticale preesistente — con le conseguenze fiscali pregiudizievoli che ne derivano in ragione del mancato rispetto della durata minima di esistenza dell'integrazione prevista dalla legislazione nazionale — e la creazione di una nuova integrazione fiscale orizzontale benché la società integrante residente (in capo alla quale sarebbero consolidati i risultati delle società fiscalmente integrate) resti la stessa.

- 3) In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione, se gli articoli 49 e 54 TFUE, unitamente al principio dell'effetto utile del diritto dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla medesima normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale e, più in particolare, all'applicazione di un termine in forza del quale ogni domanda finalizzata all'ammissione al regime di integrazione fiscale deve obbligatoriamente essere presentata dinanzi all'autorità competente prima della conclusione del primo esercizio per il quale l'applicazione di tale regime è richiesta, nel caso in cui,
 - in base alle risposte affermative alle prime due questioni, detta normativa escluda in maniera incompatibile con la libertà di stabilimento un'integrazione fiscale orizzontale tra le sole controllate di una stessa controllante e la modifica di un gruppo fiscalmente integrato verticale esistente mediante l'incorporazione di società consorelle della società integrante,

- prima della pubblicazione della sentenza della CGUE del 12 giugno 2014 (cause riunite C 39/13, C 40/13 e C 41/13), la prassi amministrativa e la giurisprudenza nazionali dello Stato membro interessato abbiano ammesso la validità della normativa di cui trattasi,
- a seguito della pubblicazione della sentenza del 12 giugno 2014 e ancor prima della fine dell'anno 2014, numerose società, avvalendosi di detta sentenza, abbiano presentato una domanda volta ad aderire a un gruppo fiscalmente integrato esistente attraverso l'ammissione di un'integrazione fiscale orizzontale con la società integrante del gruppo esistente e
- tale domanda riguardi non solo l'esercizio 2014 ancora in corso al momento della sua presentazione, ma anche l'esercizio precedente dell'anno 2013 a partire dal quale le società coinvolte soddisfacevano tutte le condizioni sostanziali compatibili con il diritto dell'Unione per l'ammissione al regime dell'integrazione fiscale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 3 dicembre 2018 — A, B / C

(Causa C-750/18)

(2019/C 93/38)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: A, B

Resistente: C

Questione pregiudiziale

Come debba essere interpretata la direttiva 93/13⁽¹⁾, e segnatamente il principio di effetto cumulativo in essa contenuto, ai fini della valutazione dell'eccessiva onerosità dell'indennizzo imposto al consumatore che non adempie ai propri obblighi (in prosieguo: la «clausola penale»), ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva, in un caso vertente su clausole penali previste per diversi inadempimenti di varia natura, che per il loro carattere non devono necessariamente configurarsi congiuntamente e per i quali ciò effettivamente non avviene nel caso concreto.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 30 novembre 2018 — Bulgarian Air Charter Limited / NE

(Causa C-758/18)

(2019/C 93/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Bulgarian Air Charter Limited

Resistente: NE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi un ritardo prolungato con l'esistenza di circostanze eccezionali, possa avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri solo laddove sia in grado di dedurre e dimostrare che il ritardo subito dal singolo passeggero non sarebbe potuto essere impedito neanche mediante una nuova prenotazione su un trasporto sostitutivo.
- 2) Se la nuova prenotazione di cui alla prima questione debba soddisfare criteri di cronologici e qualitativi più precisi, in particolare i criteri menzionati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto 3, o dall'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento sui diritti dei passeggeri.

⁽¹⁾ GU 2004, L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 19 dicembre 2018 — Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH / Stadt Köln

(Causa C-796/18)

(2019/C 93/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Informatikgesellschaft für Software-Entwicklung (ISE) mbH

Resistente: Stadt Köln

Interveniente: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1. Se una cessione di software stipulata in forma scritta da un ente pubblico ad altro ente pubblico e connessa ad un accordo di cooperazione, costituisca un «appalto pubblico» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ ovvero — almeno in primo luogo, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, lettere a), b) e c) — un contratto rientrante nell'ambito di applicazione di tale direttiva ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, nel caso in cui il cessionario del software non sia tenuto a versare alcun prezzo né rimborso delle spese per il software acquisito, ma l'accordo di cooperazione connesso alla cessione del software preveda che ciascun partner della cooperazione — e pertanto anche il cessionario del software — metta gratuitamente a disposizione dell'altro di volta in volta eventuali futuri sviluppi del software medesimo, la cui realizzazione non è peraltro obbligatoria.

Solo in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

2. Se, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE, l'oggetto della cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti debba consistere negli stessi servizi pubblici da fornirsi congiuntamente **[Or. 3]** ai cittadini oppure se sia sufficiente che tale cooperazione riguardi attività in qualche modo funzionali ai servizi pubblici stessi, che debbano essere del pari fornite ma non necessariamente in modo congiunto.

3. Se, nell'ambito dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, sussista un cosiddetto divieto non scritto di trattamento privilegiato e, in caso affermativo, quale ne sia il contenuto.

(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; GU 2014, L 94, pag. 65.

**Impugnazione proposta il 21 dicembre 2018 dalla Deza, a.s. avverso la sentenza del Tribunale
(Seconda Sezione) del 24 ottobre 2018, causa T-400/17 Deza/Commissione**

(Causa C-813/18 P)

(2019/C 93/41)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'UE del 24 ottobre 2018, causa T-400/17;
- annullare parzialmente il regolamento (UE) n. 2017/776 ⁽¹⁾ della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, laddove riguarda la classificazione ed etichettatura della sostanza antrachinone;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale dell'UE.

Motivi dell'impugnazione e principali argomenti

La ricorrente invoca a sostegno della sua impugnazione quattro motivi.

1. Il Tribunale dell'UE ha erroneamente interpretato e applicato il regolamento CLP ⁽²⁾, in particolare i seguenti principi fondamentali in esso sanciti: (i) la sostanza esaminata e classificata deve essere immessa sul mercato dell'UE; (ii) il nesso causale tra la sostanza e gli effetti cancerogeni negli animali da laboratorio deve essere suffragato da prove sufficienti; (iii) le prove sufficienti devono risultare da studi scientifici affidabili e ammissibili; e (iv) la classificazione della sostanza deve tener conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e del progresso tecnico e scientifico.
2. Il Tribunale dell'UE, nell'esaminare la classificazione dell'antrachinone, ovvero la parte impugnata del regolamento della Commissione, ha violato i requisiti del controllo giurisdizionale delle decisioni delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea e ha distorto i fatti e gli elementi di prova.
3. Il Tribunale dell'UE ha erroneamente interpretato e applicato il principio della certezza del diritto.

4. In conseguenza dei vizi suesposti, il Tribunale dell'UE ha violato i diritti della ricorrente e i principi sanciti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un equo processo, il diritto al pacifico godimento della proprietà e il principio della certezza del diritto.

⁽¹⁾ GU 2017, L 116, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 2008, L 353, pag. 1.

Impugnazione proposta il 27 dicembre 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2018, nella causa T-640/16, GEA Group AG/Commissione

(Causa C-823/18 P)

(2019/C 93/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, P. Rossi e V. Bottka, agenti)

Altra parte nel procedimento: Gea Srl

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare la GEA a sostenere integralmente le spese del presente procedimento nonché del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione basa la sua impugnazione sui due seguenti motivi di ricorso:

La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso due errori di diritto. In primo luogo, esso ha applicato erroneamente il principio della parità di trattamento, ha disatteso la giurisprudenza sulla nozione di impresa e sulla responsabilità congiunta e in solido e si è inoltre sbagliato sulle conseguenze di una riduzione della sanzione che poteva essere accordata solo ad una ex controllata dell'impresa che aveva commesso l'infrazione. In particolare, la Commissione ritiene che, con la sentenza impugnata, il Tribunale abbia disatteso la giurisprudenza della Corte secondo la quale la nozione di responsabilità solidale per la parte della sanzione che è comune a tutte le entità giuridiche destinatarie [di una decisione della Commissione] è un'espressione del concetto di impresa per gli scopi di cui all'articolo 101 TFUE (v. C-231/11 P, Siemens Österreich, punto 57). Le entità giuridiche che appartengono alla medesima impresa al momento della violazione sono per definizione solidalmente responsabili per la sanzione che corrisponde alla partecipazione dell'impresa nella violazione (fino all'importo massimo per il quale ogni entità giuridica è singolarmente responsabile). La logica della sentenza è basata su un'applicazione per analogia della teoria delle quote interne di responsabilità congiunta, che aveva anche lo scopo di sollevare i condebitori dalla responsabilità per parti della sanzione solidalmente imposta. Ebbene, tale teoria è stata respinta dalla Corte nella causa C-231/11 P, Siemens Österreich, e nelle cause riunite C-247/11 P e C-253/11 P, Areva. La sentenza del Tribunale disattende parimenti la giurisprudenza secondo la quale una controllante non può beneficiare del plafonamento della sanzione al 10 % al massimo applicato a una propria controllata (C-50/12 P, Kendrion, punti 58, 68 e 79). Conseguentemente, la sentenza è viziata da errori di diritto nell'interpretazione e applicazione della giurisprudenza costante della Corte, crea incertezza giuridica e impatta sul potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell'infliggere sanzioni ad un'impresa che abbia violato l'articolo 101 TFUE.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore dichiarando che il termine per corrispondere la sanzione applicabile a tutte le entità giuridiche solidalmente responsabili nell'impresa (inclusa la controllante GEA) cominciasse nuovamente a decorrere dalla notifica della decisione modificativa che riduceva la sanzione per una sola di tali entità giuridiche (ACW, ex controllata della GEA). Si tratta di un errore di diritto, perché la Commissione può ridurre con una decisione modificativa la sanzione per una sola delle entità giuridiche solidalmente responsabili, se c'è un errore materiale che riguarda esclusivamente tale entità giuridica, senza dover modificare le sanzioni nelle altre parti della decisione destinate alle restanti entità giuridiche. Parimenti, la Commissione può (ma non deve) in tali circostanze determinare un nuovo termine per una o più entità giuridiche, il quale potrebbe venire a scadenza anche ad una data anteriore a quella della notifica dell'ultima decisione modificativa. Ciò perché modificare la sanzione non equivale a sostituirla. Allo stesso modo, quando la Corte riduce una sanzione per un'entità giuridica, ciò non equivale a determinare una nuova sanzione con una nuova data di scadenza (causa C-523/15 P, WDI, punti da 29 a 48 e da 63 a 68, nonché causa T-275/94, Groupement des cartes bancaires, punti 60 e 65). Se la sentenza fosse confermata, gli errori che la sottendono potrebbero pregiudicare l'effetto deterrente delle sanzioni della Commissione, poiché ne deriverebbe che la modifica della sanzione per un solo destinatario faccia perdere gli interessi generati sulla parte rimanente della sanzione a carico dell'intera impresa.

Infine, in entrambi gli aspetti interessati dai motivi di impugnazione la sentenza è poco chiara e non sufficientemente motivata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 21 dicembre 2018 — A e a. / Finnair Oyj

(Causa C-832/18)

(2019/C 93/43)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hovioikeus

Parti

Ricorrenti: A e a.

Resistente: Finnair Oyj

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un passeggero ha diritto a una nuova compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, qualora abbia ricevuto una compensazione pecuniaria per un volo cancellato, il vettore aereo che effettua il volo riprenotato sia lo stesso del volo cancellato e anche il volo riprenotato in seguito al volo cancellato subisca, rispetto all'orario di arrivo previsto, un ritardo tale da giustificare una compensazione pecuniaria.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il vettore aereo operativo possa invocare circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, qualora, a seguito di un follow-up tecnico da parte del costruttore dell'aeromobile, relativo a un apparecchio già in uso, il pezzo oggetto del documento in questione sia di fatto trattato come pezzo «on condition», vale a dire come pezzo utilizzato fino a quando non si guasti, e il vettore aereo operativo si sia preparato alla sostituzione del pezzo di cui trattasi tenendo sempre disponibile un pezzo di ricambio.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus (Estonia) il 4 gennaio 2019 — A.P. /
Riigiprokuratuur**

(Causa C-2/19)

(2019/C 93/44)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente in cassazione: A.P.

Altra parte nel procedimento: Riigiprokuratuur

Questione pregiudiziale

Se il riconoscimento di una sentenza di uno Stato membro e la sorveglianza della sua esecuzione siano conformi alla decisione quadro 2008/947/GAI⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, anche qualora tale sentenza disponga la sospensione condizionale della pena detentiva inflitta alla persona condannata, senza imporre ulteriori obblighi, sicché l'unico obbligo a carico di detta persona consiste nell'astenersi dal commettere un nuovo reato doloso durante il periodo di sospensione condizionale (si tratta di una sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 73 del codice penale estone).

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU 2008, L 337, pag. 102).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il
4 gennaio 2019 — Overgaz Mrezhi AD, Associazione senza scopo di lucro «BULGARSKA GAZOVA
ASOTSIATSIA» / Komisija za energijno i vodno regulirane (KEVR)**

(Causa C-5/19)

(2019/C 93/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Overgaz Mrezhi AD, Associazione senza scopo di lucro «BULGARSKA GAZOVA ASOTSIATSIA»

Convenuta: Komisija za energijno i vodno regulirane (KEVR)

Questioni pregiudiziali

- 1) Segli articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, ammettano una misura nazionale come quella in questione, contenuta nell'articolo 35 della Zakon za energetikata (legge sull'energia) e specificata nell'articolo 11 della Naredba n. 2 za regulirane na tsenite na prirodna gaz (regolamento n. 2 sulla disciplina dei prezzi del gas naturale) della Darzhavnata Komisija za energijno i vodno regulirane (Commissione statale per la regolamentazione dell'Energia e dell'Acqua; in prosieguo: la «CREA») del 19 marzo 2013, in forza della quale tutti gli oneri finanziari associati agli obblighi di servizio pubblico incombenti alle imprese del settore energetico devono essere sostenuti dai clienti, tenendo conto del fatto che:

- a) l'onere economico associato agli obblighi di servizio pubblico non riguarda tutte le imprese del settore energetico;
 - b) i costi degli obblighi di servizio pubblico sono sostenuti principalmente dai clienti finali, che non possono contestarli, sebbene acquistino gas naturale a prezzi liberamente formati dai fornitori finali;
 - c) non esiste una differenziazione dell'onere economico derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico assunto da diversi tipi di clienti;
 - d) non vi è alcun termine per l'applicazione della presente misura;
 - e) il valore degli obblighi di servizio pubblico viene calcolato in base al metodo di contabilità che segue un modello previsionale.
2. Se l'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, tenuto conto dei considerando 44, 47, 48 e 49, ammetta una disposizione nazionale come l'articolo 5 delle disposizioni transitorie e finali della *Zakon za normativnite aktove* (legge sugli atti normativi), che esenta la CREA dagli obblighi di cui agli articoli 26-28 di quest'ultima legge e, in particolare, dagli obblighi, sussistenti in occasione dell'elaborazione di un progetto di atto normativo regolamentare, di rispettare i principi di necessità, fondatezza, prevedibilità, trasparenza, coerenza, sussidiarietà, proporzionalità e stabilità, di effettuare consultazioni pubbliche con cittadini e persone giuridiche, di pubblicare in anticipo il progetto, unitamente alla motivazione, nonché di fornire le motivazioni, ivi comprese quelle relative alla compatibilità con il diritto dell'Unione.

(¹) GU 2009, L 211, pag. 94.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il
7 gennaio 2019 — Procedimento penale a carico di RH**

(Causa C-8/19)

(2019/C 93/46)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Procedimento penale a carico di:

RH

Questioni pregiudiziali

1. Se un'interpretazione della normativa nazionale, vale a dire l'articolo 489, paragrafo 2, del *Nakazatelno-protsesualen kodeks* (codice di procedura penale), che obbliga il giudice del rinvio a pronunciarsi direttamente sulla legittimità di una detenzione cautelare nell'ambito di un procedimento penale anziché attendere di aver ottenuto una risposta da parte della Corte, sebbene tale giudice abbia inviato una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la legittimità di tale detenzione, sia conforme all'articolo 267 TFUE e all'articolo 47, secondo comma, della Carta.

In caso di risposta negativa alla prima questione

- 2.1 Se, alla luce dell'ultima frase del considerando 16 della direttiva 2016/343 (¹), il giudice nazionale debba interpretare il proprio diritto nazionale nel senso che, prima di emettere una decisione di proroga della custodia cautelare, egli è tenuto «verificare che vi siano sufficienti prove a carico (...) tali da giustificare la decisione».

- 2.2 Qualora il difensore dell'imputato contesti, in maniera argomentata e seria, proprio l'esistenza di «sufficienti prove a carico», nell'ambito del controllo giurisdizionale della proroga della custodia cautelare, se il giudice nazionale sia tenuto a fornire una risposta, conformemente all'obbligo di prevedere un ricorso effettivo imposto dall'articolo 47, primo comma, della Carta.
- 2.3 Se il giudice nazionale violi l'articolo 4 della direttiva, in combinato disposto con l'articolo 3, come interpretato nella sentenza Milev (C-310/18), qualora motivi la propria decisione in merito alla proroga della custodia cautelare in conformità alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della CEDU, e rilevi proprio l'esistenza di prove a sostegno dell'accusa che, per loro natura, siano «in grado di convincere un osservatore neutro e obiettivo che la persona in questione possa aver commesso il reato», nonché all'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, in particolare pronunciandosi effettivamente e specificamente sulle obiezioni del difensore dell'imputato riguardanti la legittimità della custodia cautelare.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 gennaio 2019 dal Mouvement pour une Europe des nations et des libertés avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 27 novembre 2018, T-829/16, Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlamento

(Causa C-60/19 P)

(2019/C 93/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (rappresentante: A. Varaut, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione del Parlamento del 12 settembre 2016, che dichiara inammissibili talune spese ai fini di una sovvenzione a titolo dell'esercizio finanziario 2015;
- condannare il Parlamento all'integralità delle spese;
- riconoscere quanto dovuto al ricorrente a titolo di spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (MENL) ha pubblicato un manifesto relativo alla crisi migratoria e all'accordo di Schengen recante il suo logo, nonché, molto più discretamente, quelli del Front National e del Vlaams Belang.

Il Parlamento ha respinto la spesa relativa a tale manifesto considerando che essa costituiva un indebito vantaggio per un partito politico nazionale.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del MENL diretto all'annullamento di tale decisione.

Il MENL chiede l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti errori di diritto:

- I fatti sono stati snaturati, in quanto, dopo aver constatato che l'Ufficio di presidenza del Parlamento non era a conoscenza dei motivi di difesa del MENL, il Tribunale ha ciononostante considerato che il ricorrente aveva potuto difendersi in quanto i suoi motivi erano stati trasmessi a uno dei membri dell'Ufficio di presidenza;
- L'articolo 41 della Carta, l'articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa e l'articolo 8 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 29 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾, sono stati violati nella parte in cui il Tribunale ha considerato che un lavoro decisionale dei servizi del Parlamento poteva sostituire una decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento;
- Il Tribunale ha erroneamente respinto l'eccezione di illegittimità dell'articolo 7 del regolamento n. 2004/2003, sollevata ex articolo 277 TFUE, dichiarando che il contenuto del divieto del finanziamento indiretto è una nozione giuridica indeterminata, pur ammettendo di applicarla;
- Il Tribunale ha violato l'articolo 7 del regolamento n. 2004/2003 considerando che la presenza, su un manifesto di un partito politico europeo, del logo di un partito politico, indipendentemente dalle dimensioni, costituiva per sua natura un illecito finanziamento diretto di tale ultimo partito.

⁽¹⁾ GU 2003, L 297, pag. 1.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Hamas/Consiglio

(Causa T-400/10 RENV) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Congelamento dei fondi — Possibile qualificazione di un'autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC — Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Diritti della difesa — Diritto di proprietà»)

(2019/C 93/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, M. Bishop e A. Sikora-Kalèda, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e F. Fize, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis e R. Tricot, in seguito F. Castillo de la Torre, L. Baumgart e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento, in primo luogo, dell'avviso del Consiglio all'attenzione delle persone, gruppi e entità i cui nomi sono stati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2010, C 188, pag. 13), della decisione 2010/386/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2010, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2010, L 178, pag. 28), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU 2010, L 178, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in secondo luogo, della decisione 2011/70/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2011, L 28, pag. 57), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione n. 610/2010 (GU 2011, L 28, pag. 14), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in terzo luogo, della decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2011, L 188, pag. 47), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione n. 610/2010 e n. 83/2011 (GU 2011, L 188, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in quarto luogo, della decisione 2011/872/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2011, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2011/430 (GU 2011, L 343, pag. 54), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 del Consiglio, del 22 dicembre 2011, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione n. 687/2011 (GU 2011, L 343, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in quinto luogo, della decisione 2012/333/PESC

del Consiglio, del 25 giugno 2012, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2011/872 (GU 2012, L 165, pag. 72) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione n. 1375/2011 (GU 2012, L 165, pag. 12), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in sesto luogo, della decisione 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/333 (GU 2012, L 337, pag. 50), e del regolamento di esecuzione n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione n. 542/2012 (GU 2012, L 337, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in settimo luogo, della decisione 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/765/PESC (GU 2013, L 201, pag. 57), e del regolamento d'esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 (GU 2013, L 201, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in ottavo luogo, della decisione 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2013/395 (GU 2014, L 40, pag. 56), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in nono luogo, della decisione 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/72 (GU 2014, L 217, pag. 35), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 (GU 2014, L 217, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente e, in decimo luogo, della decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (GU 2017, L 204, pag. 95), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *Hamas supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

- 3) *La Repubblica francese e la Commissione europea supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — East West Consulting / Commissione**(Causa T-298/16) ⁽¹⁾**

[«Responsabilità extracontrattuale — Strumento di assistenza preadesione — Stato terzo — Appalto pubblico nazionale — Gestione decentrata — Decisione 2008/969/CE, Euratom — Sistema di allarme rapido (SAR) — Attivazione di un avviso nel SAR — Tutela degli interessi finanziari dell'Unione — Rifiuto di approvazione ex ante della Commissione — Mancata aggiudicazione dell'appalto — Competenza del Tribunale — Ricevibilità delle prove — Assenza di base giuridica dell'avviso — Diritti della difesa — Presunzione di innocenza — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Nesso causale — Danno materiale e morale — Perdita dell'appalto — Perdita dell'opportunità di aggiudicarsi altri appalti»]

(2019/C 93/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: East West Consulting SPRL (Nandrin, Belgio) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e A. Tymen, in seguito L. Levi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a causa della registrazione dell'avviso ad essa relativo nel sistema di allarme rapido (SAR) e del conseguente rifiuto, fondato su tale avviso, di approvare il contratto relativo a un appalto che era stato aggiudicato al consorzio da essa guidato e che doveva essere finanziato dall'Unione europea nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

Dispositivo

- 1) *La Commissione europea è condannata a versare all'East West Consulting SPRL l'importo di EUR 20 000.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA**(Causa T-348/16 OP) ⁽¹⁾**

(«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Progetto Minatran — Costi ammissibili — Compensazione — Sentenza in contumacia — Opposizione»)

(2019/C 93/50)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Salonico, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (rappresentanti: M. Pesquera Alonso e F. Sgritta, agenti, assistiti da E. Kourakis e P. Dikaiou, avvocati)

Oggetto

Opposizione proposta dall'ERCEA avverso la sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16, non pubblicata, EU:T:2017:268).

Dispositivo

- 1) *I punti 1, 2 e 3 del dispositivo della sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T-348/16), sono annullati.*
- 2) *Il credito indicato nella nota di addebito dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) n. 3241606289, del 26 maggio 2016, con la quale viene richiesto all'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis il rimborso di una parte, pari a EUR 245 525,43, del finanziamento ricevuto per il progetto Minatran, è infondato a concorrenza dell'importo di EUR 233 611,75, il quale corrisponde a costi ammissibili.*
- 3) *Il ricorso proposto dall'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis e l'opposizione presentata dall'ERCEA sono respinti quanto al resto.*
- 4) *L'ERCEA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis sostenute nelle cause T-348/16 e T-348/16 OP.*
- 5) *L'ERCEA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis sostenute nella causa T-348/16 OP-R.*

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Bena Properties / Consiglio

(Causa T-412/16) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Manifesto errore di valutazione — Diritto all'onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d'innocenza — Proporzionalità»)

(2019/C 93/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bena Properties Co. SA (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro e, infine, S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l'annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), unitamente ai suoi successivi atti esecutivi; della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), in quanto atti riguardanti la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Bena Properties Co. SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Cham / Consiglio**(Causa T-413/16) ⁽¹⁾**

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Diritto all'onore e alla reputazione — Diritto di proprietà — Presunzione d'innocenza — Proporzionalità»

(2019/C 93/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Cham Holding (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro e infine S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei suoi conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62) e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nella parte in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Cham Holding è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 364 del 3.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — GQ e a. / Commissione**(Causa T-525/16) ⁽¹⁾**

[«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Disposizioni transitorie relative all'inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 31 dell'allegato XIII dello Statuto — Assistenti in transizione — Promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto consentita solamente all'interno della carriera corrispondente all'impiego tipo occupato — Accesso all'impiego tipo di "Assistente superiore" (AST 10) solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto — Parità di trattamento — Perdita dell'idoneità alla promozione al grado AST 10 — Legittimo affidamento»]

(2019/C 93/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: GQ e gli altri 7 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato alla sentenza (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e C. Berardis-Kayser e, infine, G. Gattinara e G. Berscheid, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente M. Dean e N. Chemaï, successivamente J. Steele, L. Deneys, e J. Van Pottelberge, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e E. Rebasti, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione con cui l'autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione ha inquadrato i ricorrenti nell'impiego tipo di «assistente in transizione», con conseguente perdita, con effetto dal 1° gennaio 2014, della loro idoneità alla promozione al grado superiore, come confermate dalla decisione di detta autorità, del 3 luglio 2014, recante rigetto dei reclami proposti dai ricorrenti tra l'11 e il 28 marzo 2014.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *GC e gli altri funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.*
- 3) *Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GUC 7 del 12.1.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-111/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FZ e a. / Commissione**(Causa T-526/16) ⁽¹⁾**

[«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Disposizioni transitorie relative all'inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 30 dell'allegato XIII dello Statuto — Amministratori in transizione (AD 13) — Amministratori (AD 12) — Promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto consentita solamente all'interno della carriera corrispondente all'impiego tipo occupato — Accesso all'impiego tipo di "Capo unità o equivalente" o di "Consigliere o equivalente" solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto — Parità di trattamento — Perdita dell'idoneità alla promozione al grado superiore — Legittimo affidamento»]

(2019/C 93/54)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: FZ e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato alla sentenza (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e C. Berardis-Kayser e, infine, G. Berscheid, G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente N. Chemaï e M. Dean, successivamente L. Deneys, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e E. Rebasti, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione con cui l'autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione ha inquadrato i ricorrenti negli impieghi tipo di «amministratore in transizione» o «amministratore», con conseguente perdita, con effetto dal 1° gennaio 2014, della loro idoneità alla promozione al grado superiore, come confermate dalle decisioni di detta autorità del 3 luglio, 17 luglio e 6 agosto 2014.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *FZ e gli altri funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.*
- 3) *Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GUC 7 del 12.1.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-113/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016)

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FZ e a./ Commissione

(Causa T-540/16) ⁽¹⁾

[«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Impieghi tipo — Disposizioni transitorie relative all'inquadramento negli impieghi tipo — Articolo 30 dell'allegato XIII dello Statuto — Amministratori in transizione (AD 13) — Amministratori (AD 12) — Promozione ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto consentita solamente all'interno della carriera corrispondente all'impiego tipo occupato — Accesso all'impiego tipo di "Capo unità o equivalente" o di "Consigliere o equivalente" solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto — Nozione di atto lesivo — Atto confermativo — Litispendenza — Rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso — Irricevibilità»]

(2019/C 93/55)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: FZ e gli altri 8 ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato alla sentenza (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e C. Berardis-Kayser e, infine, G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente N. Chemai e M. Dean, successivamente L. Deneys, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione con cui l'autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione ha inquadrato i ricorrenti negli impieghi tipo di «amministratore in transizione» o «amministratore», con conseguente perdita, con effetto dal 1° gennaio 2014, della loro idoneità alla promozione al grado superiore.

Dispositivo

- 1) *Nei limiti in cui è proposto da FZ e dagli 8 funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato, ma non da GL, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Nei limiti in cui è proposto da GL, il ricorso è respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dai funzionari i cui nomi figurano in allegato.*
- 4) *FZ e gli altri funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno la metà delle proprie spese.*
- 5) *Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 96 del 23.3.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-18/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Kakol / Commissione**(Causa T-641/16 RENV e T-137/17) ⁽¹⁾**

(«Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale — Non ammissione di un candidato a partecipare alle prove del centro di valutazione — Mancato riconoscimento di titoli o di diplomi — Ammissione a un concorso anteriore — Requisiti di concorsi analoghi — Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo — Autorità di cosa giudicata — Inosservanza del previo procedimento amministrativo — Atto che reca pregiudizio ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto — Competenza dell'autore dell'atto — Demanda risarcitoria»)

(2019/C 93/56)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: R. Duta, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta a ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione del 14 febbraio 2014, comunicata il 2 maggio 2016, e della decisione del 25 novembre 2016 di non ammettere la ricorrente alle prove del centro di valutazione del concorso AD/177/10, organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), in quanto la stessa non soddisfaceva i requisiti specifici consistenti in titoli o diplomi richiesti nel bando di concorso, o di respingere il suo reclamo contro tale rifiuto di ammissione, e, dall'altro, la condanna della Commissione a corrisponderle un importo pari a EUR 5 000, a titolo di risarcimento del danno morale che essa asserisce di aver subito a causa del carattere vessatorio del trattamento della sua candidatura.

Dispositivo

- 1) *Le cause T-641/16 RENV e T-137/17 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Nella causa T-641/16 RENV, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento e, per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Nella causa T-137/17, il ricorso è respinto.*
- 4) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti alle cause T-641/16 RENV e T-137/17 nonché alle cause F-48/14 e T-152/15 P.*

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-1/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1°9.2016).

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FV / Consiglio**(Causa T-750/16) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 42 quater dello Statuto — Dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio — Parità di trattamento — Divieto di discriminazione fondata sull'età — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità»)**

(2019/C 93/57)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* FV (rappresentanti: inizialmente L. Levi e A. Tymen, successivamente L. Levi, avvocati)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)*Intervenienti a sostegno del convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e J. A. Steele, agenti), e Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e D. Martin, agenti)**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2015 di dispensare la ricorrente dall'impiego nell'interesse del servizio sulla base dell'articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, se necessario, della decisione del 19 luglio 2016 recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente e, dall'altro, al risarcimento del danno che la ricorrente sostiene di aver subito.

Dispositivo

- 1) *La decisione dell'8 dicembre 2015 con cui FV è stata dispensata dall'impiego nell'interesse del servizio è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute da FV.*
- 4) *Il Parlamento europeo e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2019 — HJ / EMA**(Causa T-881/16) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Parziale irricevibilità — Domanda di ingiunzione — Accesso dei funzionari al proprio fascicolo individuale — Articoli 26 e 26 bis dello Statuto — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Fascicolo individuale reso accessibile a tutti i membri del personale dell'EMA — Tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione — Responsabilità — Danno morale»)**

(2019/C 93/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* HJ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: I. Ratescu e F. Cooney, agenti, assistiti da S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere, da una parte, il risarcimento del danno morale che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito alla divulgazione del suo fascicolo individuale presso tutti i membri del personale dell'EMA e, dall'altra, a ottenere il ritiro di due documenti da tale fascicolo.

Dispositivo

- 1) *L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è condannata a versare a HJ un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *L'EMA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da HJ.*

⁽¹⁾ GU C 46 del 13.2.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — TDH Group/EUIPO — Comercial de Servicios Agrigan (Pet Cuisine)

(Causa T-46/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo Pet Cuisine — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore The Pet CUISINE alimento para mascotas felices Genial — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 93/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TDH Group (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: D. Chen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Comercial de Servicios Agrigan, SA (Huesca, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 novembre 2016 (procedimento R 685/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Comercial de Servicios Agrigán e la TDH Group.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La TDH Group è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 78 del 13.3.2017.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2019 — Computer Market/ EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Causa T-111/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo COMPUTER MARKET — Impedimento alla registrazione assoluto — Deposito tardivo del ricorso — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 60 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 68 del regolamento (UE) 2017/1001] — Regola 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625]»]

(2019/C 93/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Computer Market (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: B. Dimitrova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 dicembre 2016 (procedimento R 1778/2016-2), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo COMPUTER MARKET come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Computer Market è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.07.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Torné/Commissione

(Causa T-128/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Riforma dello Statuto del 2014 — Aspettativa per motivi personali — Assunzione concomitante in qualità di agente temporaneo — Misure transitorie relative a talune modalità per il calcolo dei diritti a pensione — Domanda di decisione anticipata — Atto lesivo — Finalità delle misure transitorie — Applicazione ratione personae — Entrata in servizio»)

(2019/C 93/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Isabel Torné (Algés, Portogallo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentata inizialmente da G. Berscheid e A.-C. Simon, successivamente da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, e da ultimo da G. Berscheid e B. Mongin, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rappresentanti: inizialmente S. Manessi, successivamente P. Martinet, agenti, assistiti da S. Orlandi e T. Martin, avvocati); Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: H. Caniard e S. Drew, in qualità di agenti, assistiti da S. Orlandi e T. Martin, avvocati); Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rappresentanti: M. Chiodi, in qualità di agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati); Agenzia europea per la sicurezza marittima (rappresentanti: S. Dunlop, in qualità di agente, assistito da S. Orlandi e T. Martin, avvocati); Autorità bancaria europea (rappresentanti: S. Giordano e J. Overett Somnier, agenti); Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (rappresentanti: A. Lorenzet e N. Vasse, in qualità di agenti, assistiti da S. Orlandi e T. Martin, avvocati); Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (rappresentanti: inizialmente W. Stevens, successivamente M. Vitsa, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione che rigetta la domanda della ricorrente, del 16 dicembre 2015, di adottare una decisione anticipata che stabilisca la data della sua entrata in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'allegato XIII dello statuto dei funzionari dell'Unione europea relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 16 aprile 2016, confermata dalla nota dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 29 aprile 2016, è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla sig.ra Isabel Torné.*
- 3) *L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (AESM), l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AEMF) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 129 del 24.4.2017.

Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2019 — RY / Commissione

(Causa T-160/17) ⁽¹⁾

[«Funzione pubblica — Agenti temporanei — Articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti — Contratto a tempo indeterminato — Licenziamento — Cessazione del rapporto di fiducia — Diritto di essere ascoltato — Onere della prova»]

(2019/C 93/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RY (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 27 aprile 2016, con la quale è stato risolto il contratto a tempo indeterminato del ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 27 aprile 2016 con la quale è stato risolto il contratto a tempo indeterminato di RY è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 144 dell'8.5.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — TP / Commissione

(Causa T-464/17) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Trattenuta sullo stipendio — Assegno di mantenimento assegnato da un giudice nazionale nell'ambito di un procedimento di divorzio — Leale cooperazione con i giudici nazionali — Competenza vincolata — Articolo 24 dello Statuto — Codice europeo di buona condotta amministrativa — Regola di concordanza — Atto lesivo — Domanda di risarcimento — Rispetto della procedura precontenziosa»)

(2019/C 93/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: TP (rappresentante: W. Limuti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e R. Striani, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione di effettuare mensilmente una trattenuta sulla retribuzione del ricorrente a titolo di un assegno di mantenimento versato all'ex moglie in esecuzione di una decisione pronunciata da un giudice italiano e, dall'altro, al risarcimento di un danno asseritamente subito dal ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *TP è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Haswani / Consiglio

(Causa T-477/17) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Proporzionalità — Errore di valutazione»)

(2019/C 93/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (Yabroud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e A. Sikora-Kalèda, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Baumgart, A. Bouquet e A. Tizzano, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 178, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 178, pag. 1), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nei limiti in cui questi atti riguardano il ricorrente, e, dall'altra, domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa della decisione 2017/917 e del regolamento d'esecuzione 2017/907.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. George Haswani è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Rappresentazione della posizione di una chiusura di bottiglia)

(Causa T-489/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea che rappresenta una chiusura di bottiglia — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 93/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Windspiel Manufaktur GmbH (Daun, Germania) (rappresentante: O. Löffel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Mensing, M. Fischer e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° giugno 2017 (procedimento R 1374/2016-4), relativa a una domanda di registrazione del segno rappresentante una chiusura di bottiglia come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Windspiel Manufaktur GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 309 del 18.9.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — UC / Parlamento**(Causa T-572/17) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2015 — Rapporto informativo — Attribuzione dei punti di merito — Obbligo di motivazione — Diritto di essere sentito — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità — Danno morale»)**

(2019/C 93/66)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* UC (rappresentante: A. Tymen, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti)**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere, da una parte, l'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2015, della decisione di attribuirgli 2 punti di merito per lo stesso anno, nonché della decisione di rigetto del suo reclamo e, dall'altra, il risarcimento del danno morale che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *UC è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 369 del 30.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Mas Que Vinos Global / EUIPO — JESA (EL SEÑORITO)**(Causa T-576/17) ⁽¹⁾****(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo EL SEÑORITO — Marchio nazionale denominativo anteriore SEÑORITA — Impedimento alla registrazione relativo — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/110]»)**

(2019/C 93/67)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Mas Que Vinos Global, S.L. (Dosbarrios, Spagna) (rappresentante: M. J. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Jose Estevez, SA (JESA) (Jerez de la Frontera, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2017 (procedimento R 1775/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la JESA e la Mas Que Vinos Global.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Mas Que Vinos Global S. L. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 357 del 23.10.2017.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Turbo-K International/EUIPO — Turbo-K (TURBO-K)

(Causa T-671/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea TURBO-K — Marchi anteriori non registrati TURBO-K — Impedimento alla registrazione relativo — Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale — Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] — Regime dell'azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) — “Goodwill”»]

(2019/C 93/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Turbo-K International Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: A. Norris e A. Muir Wood, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. O'Neill, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Turbo-K Ltd (Winchester, Regno Unito) (rappresentanti: O. van Haperen, avvocato, e T. St Quintin, barrister, e E. Morris, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2017 (procedimento R 2135/2016-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Turbo-K e la Turbo-K International.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.*

3) *La Turbo-K International Ltd e la Turbo-K Ltd supporteranno, ciascuna, le proprie spese nonché, per metà, le spese dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

(¹) GU C 424 dell'11.12.2017.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — UR / Commissione

(Causa T-761/17) (¹)

[«Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorso EPSO/AD/322/16 per l'assunzione di amministratori nel settore dell'audit (AD 5/AD 7) — Requisito di ammissione — Diploma richiesto — Non iscrizione nell'elenco di riserva — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Articolo 27, primo comma, dello Statuto»]

(2019/C 93/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: UR (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova e B. Mongin, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione dell'11 agosto 2017 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/322/16, adottata a seguito di un riesame, di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *UR è condannato alle spese.*

(¹) GU C 32 del 29.1.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

(Causa T-801/17) (¹)

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 93/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2017 (procedimento R 524/2017-4), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

(Causa T-802/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 93/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2017 (procedimento R 525/2017-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)**(Causa T-803/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ORIGINAL excellent dermatest — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 93/72)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Germania) (rappresentanti: J. Bühling e D. Graetsch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2017 (procedimento R 526/2017-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ORIGINAL excellent dermatest come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 42 del 5.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 10 gennaio 2019 — achtung!/EUIPO (achtung!)**(Causa T-832/17) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo achtung! — Impedimento alla registrazione assoluto — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 93/73)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: achtung! GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: G. Seelig e D. Bischof, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente A. Söder, J. Schäfer e D. Walicka, in seguito A. Söder, J. Schäfer e H. O'Neill, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 ottobre 2017 (procedimento R 490/2017-4), relativa alla registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo achtung!.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'achtung! GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 63 del 19.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — Inforsacom Logicalis/EUIPO (Business and technology working as one)

(Causa T-7/18) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Business and technology working as one — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 93/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Inforsacom Logicalis GmbH (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e M. Alber, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 ottobre 2017 (procedimento R 808/2017-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Business and technology working as one come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Inforsacom Logicalis GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 72 del 26.2.2018.

Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (Cuscini di sostegno)

(Causa T-30/18) (¹)

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario n. 2371591-0001 (Cuscini di sostegno) — Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Invio di un documento all'EUIPO tramite il formulario di contatto — Invio di un documento all'EUIPO per via elettronica e a mezzo fax»]

(2019/C 93/75)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Yado s.r.o. (Handlová, Slovacchia) (rappresentante: D. Futej, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Cottrell e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dvectis CZ s.r.o. (Brno, Repubblica ceca) (rappresentante: L. Litváková, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 novembre 2017 (procedimento R 1017/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dvectis CZ e la Yado.

Dispositivo

- 1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 novembre 2017 (procedimento R 1017/2017-3) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Yado s.r.o.*
- 3) *La Dvectis CZ s.r.o. supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 94 del 12.3.2018.

Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER)

(Causa T-40/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo SOLIDPOWER — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 93/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: V. Töbelmann, K. Middelhoff e C. Saatkamp, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Kompari e D. Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 novembre 2017 (procedimento R 1182/2017-5), relativa alla registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo SOLIDPOWER.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Ecolab USA, Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 104 del 19.3.2018.

**Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO
(DIAMOND CARD)**

(Causa T-91/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo DIAMOND CARD — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 93/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Canada) (rappresentanti: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler e C. Rani, solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 dicembre 2017 (procedimento R 1544/2017-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo DIAMOND CARD come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Equity Cheque Capital Corporation è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 134 del 16.4.2018.

**Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Grupo Bimbo
(ETI Bumbo)**

(Causa T-368/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ETI Bumbo — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore BIMBO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Pubblico di riferimento — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 93/78)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Eskişehir, Turchia) (rappresentanti: D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez e N. Martínez de las Rivas Malagón, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2018 (procedimento R 1459/2017-1), relativa a una procedura di opposizione tra la Grupo Bimbo e la ETI Gıda Sanayi ve Ticaret.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 276 del 6.8.2018.

Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Theodorakidi/EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)

(Causa T-160/18) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo THYREOS VASSILIKI — Dichiarazione di nullità — Diritto al nome Vassiliki in Grecia — Motivo di nullità relativa vertente sulla violazione del diritto al nome — Articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2019/C 93/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Theodorakidi (Veroia, Grecia) (rappresentante: F. Ikonomidou Ikonomidou, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: K. Markakis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Vassiliki Benopoulou (Kifissia, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 dicembre 2017 (procedimento R 40/2017-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la sig.ra Benopoulou e la sig.ra Theodorakidi.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La sig.ra Vassiliki Theodorakidi supporterà le proprie spese nonché quelle dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 152 del 30.4.2018.

Ordinanza del Tribunale 23 luglio 2018 — MLPS / Commissione

(Causa T-304/18) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento e per carenza — Archiviazione di una denuncia — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 7 TUE — Atto non impugnabile — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2019/C 93/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Parigi, Francia) (rappresentante: M. Gibaud, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa–Lacombe e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda ai sensi dell'articolo 263 TFUE diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 7 marzo 2018 recante rifiuto di proseguire la trattazione della denuncia mirante a far sì che fosse avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 7 TUE nei confronti della Repubblica francese e, d'altro lato, domanda ai sensi dell'articolo 265 TFUE diretta a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal proseguire la trattazione della suddetta denuncia.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 259 del 23.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 16 gennaio 2019 — Szécsi e Somossy/Commissione

(Causa T-331/18) ⁽¹⁾

(«Ricorso per risarcimento danni — Diritto delle istituzioni — Omissione da parte della Commissione delle misure necessarie per assicurarsi dell'osservanza, da parte dei giudici ungheresi, dell'articolo 13 della direttiva 2005/29/CE e della corrispondente norma nazionale di attuazione — Irricevibilità»)

(2019/C 93/81)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: István Szécsi (Szeged, Ungheria) e Nóra Somossy (Szeged) (rappresentante: D. Lazar, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Bertelmann e N. Ruiz García, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito per l'inadempimento della Commissione al proprio obbligo di vigilanza.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Il sig. István Szécsi e la sig.ra Nóra Somossy sono condannati alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 259 del 23.7.2018.

Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2019 — Prigent / Commissione

(Causa T-436/18) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Archiviazione di una denuncia — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Atto non impugnabile — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»)

(2019/C 93/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Claude Prigent (Caudan, Francia) (rappresentante: A. Bove, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: D. Martin, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione, del 23 maggio 2018, di non proseguire nella trattazione della denuncia del ricorrente, denuncia volta a far constatare l'asserita violazione da parte delle autorità francesi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Claude Prigent è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 352 dell'1.10.2018.

Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2019 — LG Electronics / EUIPO — Beko (BECON)

(Causa T-557/18) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire»)

(2019/C 93/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Beko plc (Watford, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 luglio 2018 (procedimento R 41/2018-5), riguardante un procedimento d'opposizione tra la Beko plc e la LG Electronics, Inc.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*
- 2) *La LG Electronics, Inc. è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 399 del 5.11.2018.

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 21 gennaio 2019 — Agrochem-Maks/Commissione
(Causa T-547/18 R)**

(«Procedimento sommario — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva oxasulfuron — Mancato rinnovo dell'approvazione ai fini dell'immissione sul mercato — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza — Bilanciamento degli interessi»)

(2019/C 93/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agrochem-Maks d.o.o. (Zagabria, Croazia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis, I. Naglis e G. Koleva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 183, pag. 14).

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 21 dicembre 2018 — Daimler / Commissione

(Causa T-751/18)

(2019/C 93/85)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: N. Wimmer, C. Arhold e G. Ollinger, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta del 22 ottobre 2018, CLIMA/C4/WB/sg rif. Ares(2018)5413709, adottata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 ⁽¹⁾, e
- condannare la convenuta a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 ⁽²⁾.

- Nell'ambito del primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158, giacché, nell'ambito della valutazione della riduzione delle emissioni di CO₂, essa ha derogato al metodo di prova autorizzato, applicando un fattore di Willan erroneo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
- Nell'ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/158 e in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, giacché, nel contesto del metodo di prova che ha applicato per la verifica ad hoc, ha omissso lo specifico pre-condizionamento richiesto.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011
- Nell'ambito del terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, giacché essa ha ordinato di non prendere in considerazione le innovazioni ecocompatibili per il precedente anno 2017 mentre tale disposizione autorizza esplicitamente solo una decisione sulla mancata presa in considerazione per l'anno seguente.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltati
- Nell'ambito del quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato il suo diritto ad essere ascoltata conformemente alle esigenze derivanti dal principio generale del rispetto dei diritti della difesa nonché all'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. Essa sostiene che la convenuta avrebbe autorizzato uno scambio di osservazioni in merito alle rispettive tesi giuridiche ma avrebbe poi adottato la decisione impugnata.
5. Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione
- Nel quadro del quinto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione non è sufficientemente motivata in conformità dei requisiti di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali. La ricorrente afferma che, nella decisione impugnata, la convenuta si riferisce esclusivamente in modo impreciso ad alcune differenze relative al metodo di prova, ma non fornisce alcuna indicazione circa la decisiva questione se e in quale misura il metodo di prova richieda uno specifico pre-condizionamento e se la convenuta abbia autorizzato un qualche metodo di prova nella decisione di esecuzione (UE) 2015/158.

(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2018 — FL Brüterei M-V e a./Commissione

(Causa T-755/18)

(2019/C 93/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: FL Brüterei M-V GmbH (Finkenthal, Germania), Erdegut GmbH (Finkenthal), Ökofarm Groß Markow GmbH (Lelkendorf, Germania) (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 ⁽¹⁾ della Commissione, del 22 ottobre 2018, pubblicato con il numero L 264/1 della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 ⁽²⁾, come segue: «all'articolo 42, lettera b), la data "31 dicembre 2018" è sostituita dalla data "31 dicembre 2020"»;
- condannare la convenuta al pagamento di EUR 2 469 503,44 alla FL Brüterei M-V GmbH, più interessi moratori dal giorno della notifica del ricorso nella misura corrispondente al tasso base della Banca centrale europea aumentato di otto punti percentuali per anno; nonché
- statuire che la convenuta è obbligata a risarcire alle ricorrenti l'ulteriore danno derivante ad esse dal fatto che la Commissione, adottando il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1584, ha deliberato un'ulteriore deroga biennale, la quale consente, «in mancanza» di pulcini biologici, l'introduzione di pulcini convenzionali nell'allevamento biologico di polli, senza che la Commissione, pur essendovi obbligata, abbia «limitato al minimo» tale deroga ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 ⁽³⁾, come avrebbe dovuto fare prevedendo che il ricorso alla disciplina derogatoria presupponesse che nessun incubatoio situato in un raggio fino a 700 chilometri attorno al luogo dell'allevamento di polli offrisse in vendita pulcini allevati secondo il metodo di produzione biologico, e disponendo che la prova della mancanza di disponibilità di siffatti pulcini dovesse essere fornita attraverso l'infruttuoso ordinativo a tre incubatoi noti come fornitori di siffatti pulcini allevati secondo il metodo di produzione biologico, e non già attraverso l'inoltro di richieste di informazioni a fornitori noti per non proporre in vendita pulcini di questo tipo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

1. Primo motivo: Nullità dell'atto regolamentare

- Nell'ambito del primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che la convenuta ha violato il suo obbligo di limitare al minimo le deroghe al principio sancito all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, secondo il quale i giovani animali biologici devono nascere ed essere allevati in aziende biologiche.
- A tale proposito, le ricorrenti fanno valere che la proroga della deroga per un periodo di due anni viola la disposizione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, secondo la quale le deroghe devono essere limitate al minimo. L'assenza di condizioni o limiti qualitativi consentirebbe una pratica abusiva come quella che la convenuta avrebbe scoperto nel Regno dei Paesi Bassi.

2. Secondo motivo: responsabilità per l'illegalità di un atto amministrativo, in applicazione dell'articolo 340, secondo comma, TFUE

- Nell'ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che la convenuta non ha fatto rispettare ai Paesi Bassi la disposizione di cui all'articolo 42, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008.
- A tale riguardo, le ricorrenti fanno valere che il comportamento scorretto della convenuta ha causato loro perdite di redditi, poiché la parte convenuta non ha sollecitato le autorità neerlandesi affinché adottassero una condotta regolare per quanto riguarda l'utilizzo di pulcini allevati secondo la modalità di produzione biologica nell'ambito dell'allevamento biologico di polli.

3. Terzo motivo: responsabilità per l'esercizio illecito di competenze d'esecuzione

- Nell'ambito del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che, adottando nuovamente una deroga, limitata esclusivamente dal punto di vista temporale e non soggetta ad alcuna condizione o limite qualitativo, la convenuta ha violato le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007 e ha esercitato competenze che non le sono attribuite.

- (1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 1)
- (2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, del 18.9.2008, pag. 1).
- (3) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU, L 189, del 20.7.2007, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 dicembre 2018 — AG/Europol

(Causa T-756/18)

(2019/C 93/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AG (rappresentante: C. Abrar, avvocato)

Convenuta: Agenzia di contrasto dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rigetto implicito da parte della convenuta del reclamo presentato dal ricorrente il 2 luglio 2018;
- ordinare alla convenuta di adottare un provvedimento adeguatamente motivato e legittimo quanto al suo diritto ad una partecipazione al fondo pensioni di Europol; nonché
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo di ricorso: violazione generale dell'obbligo di motivazione

- Con il primo motivo di ricorso si contesta che la domanda del ricorrente — relativa (i) alla comunicazione di un atto amministrativo con il quale la convenuta applica al ricorrente la decisione (UE) 2015/1889 ⁽¹⁾ e (ii) alla motivazione di tale atto amministrativo, insieme ad una spiegazione delle ragioni per cui una parte significativa degli attivi del fondo pensioni sia stata girata agli Stati membri — sia stata implicitamente respinta.
- A questo proposito, si fa valere che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi quali discendono dai principi di buona condotta amministrativa europea e dall'articolo 296 TFUE. Il ricorrente disporrebbe anche di un interesse ad agire, poiché solo una decisione motivata quanto ai suoi diritti sul fondo pensioni di Europol gli consentirebbe una valutazione della legittimità dell'assegnazione e di far valere eventuali ulteriori diritti.

2. Secondo motivo di ricorso: controllo incidentale della decisione (UE) 2015/1889

- Con il secondo motivo di ricorso si sostiene che il presunto fondamento del mancato provvedimento possa oltretutto rivelarsi, nell'ambito del controllo giurisdizionale, errato sotto il profilo della valutazione, e quindi illegittimo. Al riguardo, si dovrebbe in particolare spiegare per quale ragione parti significative del fondo pensioni di Europol sono state girate agli Stati membri.
- Inoltre, si sostiene che il Tribunale, ai fini dell'economia processuale e per evitare alla convenuta un eventuale ulteriore procedimento, potrebbe fornire indicazioni circa l'illegittimità della decisione (UE) 2015/1889, poiché il controllo incidentale di tale decisione non potrebbe avvenire in mancanza di un provvedimento motivato.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1889 del Consiglio dell'8 ottobre 2015, relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 60).

Ricorso proposto il 20 dicembre 2018 — Intercontinental Exchange Holdings /EUIPO — New York Mercantile Exchange (NYMEX BRENT)

(Causa T-760/18)

(2019/C 93/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intercontinental Exchange Holdings, Inc. (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Hoy, Solicitor, e J. Bowhill, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: New York Mercantile Exchange, Inc. (New York, New York, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo NYMEX BRENT — Domanda di registrazione n. 15 333 891

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 ottobre 2018 nel procedimento R 102/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — Irish Wind Farmers' Association e a. / Commissione**(Causa T-6/19)**

(2019/C 93/89)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Irish Wind Farmers' Association Clg (Kilkenny, Irlanda), Carrons Windfarm Ltd (Shanagolden, Irlanda), Foyle Windfarm Ltd (Dublino, Irlanda) e Greenoge Windfarm Ltd (Bunclody, Irlanda) (rappresentanti: M. Segura Catalán e M. Clayton, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera della Commissione europea datata 25 ottobre 2018, relativa al caso SA.44671 Irlanda — Asserito aiuto di Stato illegale al settore dei combustibili fossili sotto forma di riduzione di aliquote delle imposte patrimoniali;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo unico, segnatamente che la Commissione ha ommesso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589⁽¹⁾, nonostante sussistessero dubbi in ordine all'esistenza dell'aiuto di Stato, in tal modo privando le ricorrenti dei loro diritti procedurali. Tale motivo è suddiviso in due parti.

1. Prima parte: la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione formale. La Commissione non ha svolto un esame adeguato della denuncia, come richiesto dalle sue stesse disposizioni, e l'atto impugnato è stato adottato in violazione delle norme di cui al regolamento 2015/1589.
2. Seconda parte: la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi sulla qualificazione della misura come aiuto e, di conseguenza, avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, in particolare e tra l'altro in quanto la Commissione ha valutato erroneamente la portata della denuncia, non ha vagliato adeguatamente tutte le informazioni fornite dalle denuncianti nell'ambito della denuncia, non ha esaminato sufficientemente la misura, ha adottato un approccio errato nel valutare la selettività e non ha esaminato gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 107 TFUE.

(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)**(Causa T-10/19)**

(2019/C 93/90)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: United States Seafoods LLC (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e M. Prasse, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo UNITED STATES SEAFOODS — Domanda di registrazione n. 1 365 398

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 ottobre 2018 nel procedimento R 817/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — Giulia Moi/Parlamento

(Causa T-17/19)

(2019/C 93/91)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giulia Moi (Siddi, Italia) (rappresentante: M. Contini, avvocato)

Convenuta: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- In via principale, annullare la decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 12 novembre 2018, con cui è stata confermata la decisione del Presidente del Parlamento Europeo del 2 ottobre 2018, che commina all'On. Giulia Moi la sanzione consistente nella perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di 12 giorni per le molestie psicologiche da essa esercitate nei confronti dei suoi due assistenti parlamentari accreditati.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni principali e salvo gravame, ritenere eccessiva e/o sproporzionata la sanzione disciplinare irrogata e per l'effetto derubricarla all'ipotesi di cui all'art. 166, lett. a), del Regolamento del Parlamento Europeo.
- Sempre e comunque condannando l'istituzione convenuta a porre in essere una condotta riparatoria determinata, in via equitativa, da parte dell'Ecc.mo Tribunale adito consistente nel pagamento di una somma determinata nella misura di 50 000 euro — ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia — e che si disponga la notizia pubblica nella Seduta Plenaria del Parlamento Europeo a cura ed onere del Presidente.
- Sempre con vittoria di spese di lite.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio, del giusto procedimento e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1. Si sottolinea l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare in questione, apparentemente giustificata ricorrendo a mero richiamo e riferimento alla relazione del Comitato Consultivo che, a sua volta e senza alcuna motivazione, qualifica la condotta della ricorrente di «molestia psicologica» senza alcuna prova.
2. Sarebbe inoltre evidente come l'Ufficio di Presidenza abbia fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea e con evidente sviamento di potere, in quanto i fatti che assume siano stati asseriti dagli assistenti pretesamente molestati, non possono configurarsi come molestie psicologiche, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto.
3. L'Ufficio di Presidenza avrebbe, da canto suo, commesso un errore e travisato i fatti oggetto della decisione alla luce della definizione di molestia psicologica come prevista dall'art. 12 dello Statuto. Tale molestia deve ritenersi «condotta inopportuna» attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti manifestatisi «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», frutto di azioni intenzionali ripetute e/o confermate, capaci ed idonee di ledere la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona.
4. Così chiarito il concetto di molestia, dalla mera lettura degli atti relativi al procedimento sarebbe dimostrato come il comportamento tenuto dalla ricorrente non configuri ipotesi alcuna di «molestia» e che le limitate contestazioni, anche circoscritte temporalmente ad un brevissimo periodo di tempo, sono relative all'espletamento della mansioni da parte degli assistenti nonché alla loro presenza in ufficio, frutto della loro ritorsione verso la ricorrente, colpevole di avere avanzato la richiesta del licenziamento nei loro confronti.
5. Del resto, nessun osservatore esterno, dotato di normale sensibilità ed a conoscenza del contesto lavorativo specifico dei membri del Parlamento e dei loro collaboratori diretti potrebbe mai concludere che le condotte lamentate nei confronti della ricorrente siano eccessive e censurabili tali da ledere la personalità, dignità, integrità fisica o psichica degli assistenti in questione, anche a fronte della lauta remunerazione che il Parlamento gli ha corrisposto.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — Pablosky/EUIPO — docPrice (mediFLEX easystep)

(Causa T-21/19)

(2019/C 93/92)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pablosky, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: docPrice GmbH (Coblenza, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo mediFLEX easystep — Domanda di registrazione n. 15 730 898

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2018 nel procedimento R 76/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- revocare la decisione impugnata;
- respingere il marchio dell'Unione europea n. 15 730 898 integralmente rispetto ai prodotti di cui alle classi 10 e 25;
- condannare la ricorrente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 14 gennaio 2019 — Limango/EUIPO — Consolidated Artists (limango)**(Causa T-23/19)**

(2019/C 93/93)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Limango GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: C. Hauss-Löhde, e M. Mette, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo limango — Domanda di registrazione n. 6 943 096

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 ottobre 2018 nei procedimenti connessi R 1844/2017-1 e R 2093/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione integralmente;
- condannare il convenuto e l'interveniente a sostenere le spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — INC e Consorzio Stabile Sis / Commissione**(Causa T-24/19)**

(2019/C 93/94)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: INC SpA (Torino, Italia) e Consorzio Stabile Sis SCpA (Torino) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis e G. Tzifa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2018) 2435 final, del 27 aprile 2018, nei casi SA.49335 (2017/N) e SA.49336 (2017/N)⁽¹⁾;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo per ognuno dei due casi distinti degli asseriti aiuti di Stato.

1. Primo motivo, relativo al caso SA.49336 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589⁽²⁾, nonostante l'esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell'aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un gestore italiano di autostrade a pedaggio (Autostrade per l'Italia SpA). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.
2. Secondo motivo, relativo al caso SA.49335 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589, nonostante l'esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell'aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un secondo gestore italiano di autostrade a pedaggio (Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

⁽¹⁾ GU 2018, C 379, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 15 gennaio 2019 — Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)**(Causa T-29/19)**

(2019/C 93/95)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti**

Ricorrente: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francia) (rappresentante: P. Langlais, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Logistical Approach BV (Uden, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there nei colori nero, bianco e sfumature di blu — Domanda di registrazione n. 14 567 184

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 novembre 2018 nel procedimento R 2064/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la società The Logistical Approach BV alle spese scaturenti dal suo intervento qualora la stessa intervenisse.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2019 — Benavides Torres / Consiglio

(Causa T-35/19)

(2019/C 93/96)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Antonio José Benavides Torres (Caracas, Venezuela) (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio ⁽²⁾, nei limiti in cui le loro disposizioni riguardano il ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il convenuto nel ritenere che il suo nome dovesse essere mantenuto negli elenchi di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio ⁽³⁾ e all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio ⁽⁴⁾, nonostante il ricorrente non abbia più alcun ruolo in seno alle autorità politiche o militari del Venezuela né abbia con le stesse alcun legame.

- (1) Decisione (PESC) 2018/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276, 7.11.2018, pag. 10).
- (2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1653 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 276, 7.11.2018, pag. 1).
- (3) Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, 14.11.2017, pag. 60).
- (4) Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295, 14.11.2017, pag. 21).

Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — PE Digital / EUIPO — Spark Networks Services (ElitePartner)

(Causa T-36/19)

(2019/C 93/97)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: PE Digital GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Spark Networks Services GmbH (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo ElitePartner — Marchio dell'Unione europea n. 5 996 351

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 ottobre 2018 nel procedimento R 614/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata, dichiarando che il marchio dell'Unione europea controverso non incorre nel motivo di nullità di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- in subordine, annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto e, nel caso in cui intervenga, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, alle spese del procedimento, incluse le spese della ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Ricorso proposto il 21 gennaio 2019 — Amigüitos pets & life/EUIPO – Société des produits Nestlé
(THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect)****(Causa T-40/19)**

(2019/C 93/98)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Amigüitos pets & life, SA (Lorca, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo THE ONLY ONE by alphaspirt wild and perfect nei colori bianco, rosso e nero — Domanda di registrazione n. 15 385 719*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2018 nel procedimento R 272/2018-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui la ha accolto l'opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 15 385 719 per i prodotti di cui alle classi 5 e 31;
- condannare l'EUIPO a confermare la registrazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 385 719 per tutti i prodotti per i quali detto marchio chiede protezione;
- condannare l'interveniente e, eventualmente, il convenuto, a sostenere le spese dei procedimenti dinanzi all'EUIPO e al Tribunale.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 23 gennaio 2019 — Globalia Corporación Empresarial/EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club)

(Causa T-44/19)

(2019/C 93/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globalia Corporación Empresarial, SA (Llucmajor, Spagna) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Touring Club Italiano (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TC Touring Club nei colori rosso e grigio chiaro — Domanda di registrazione n. 15 299 001

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 novembre 2018 nel procedimento R 448/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata a causa della violazione dell'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce un vizio procedurale sostanziale; e/o
- annullare la decisione impugnata a causa dell'erronea applicazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e constatare che la prova dell'uso «genuino» del marchio anteriore è insufficiente o non risolutiva; e/o
- annullare la decisione impugnata a causa dell'erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e constatare l'inesistenza del rischio di confusione tra i marchi confrontati;
- condannare il convenuto e l'interveniente, qualora intervenisse, a sostenere le spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2019 — Repubblica ellenica / Commissione europea**(Causa T-46/19)**

(2019/C 93/100)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. E. Vasilopoulou)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte e nei punti in cui vengono imposte alla Repubblica ellenica rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie, per un importo lordo di EUR 25 092 988,84 e netto di EUR 24 851 438,56 in seguito alla verifica AA/2016/013/GR per gli aiuti per superficie sulle domande degli anni 2015/16 (esercizi finanziari 2016 e 2017, pagine da 63 a 74 della relazione sintetica) e condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Repubblica ellenica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h, del regolamento n. 1307/2013⁽¹⁾, riguardo all'interpretazione e applicazione della definizione di «pascolo permanente».
2. Secondo motivo, vertente sulla carenza di motivazione in violazione dell'articolo 296 TFUE, dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento n. 640/2014⁽²⁾, degli orientamenti per la valutazione di qualità dei PSR (Executable Test Suite (ETS) LPIS data quality measures, version 6.0) e del principio di proporzionalità.
3. Terzo motivo, vertente sulla insufficienza della motivazione nei punti in cui vengono imposte dalla convenuta, per di più, le rettifiche finanziarie forfettarie e una tantum.

(1) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

(2) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT